

## CLXXI.

## TORNATA DEL 16 MARZO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Approvazione del disegno di legge: « Personale civile dei depositi di allevamento cavalli » (N. 442) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di S. Maria La Fossa (Grazzanise) » (N. 456), parlano i senatori Pisa, e Colonna Fabrizio, relatore — Senza discussione si approvano i due articoli del disegno di legge — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303-A) — Dopo osservazioni dei senatori Cerruti V., Cadolini, Pierantoni, Veronese, relatore, e del ministro dell'istruzione pubblica, si approva l'articolo 1° in un nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale, il ministro dell'istruzione pubblica ed il senatore Cerruti V. — Si approva l'art. 11 con emendamenti del senatore Casana e dell'Ufficio centrale, d'accordo col ministro dei lavori pubblici — L'art. 12, i cui 2° e 3° comma il senatore Cadolini propone di eliminare, è approvato, dopo osservazioni del senatore Veronese, relatore, nella forma proposta dal ministro dei lavori pubblici — Presentazione di disegni di legge — Ripresa la discussione, si approva l'art. 13, dopo dichiarazioni e osservazioni del senatore Pellegrini e del ministro dei lavori pubblici, con un emendamento proposto dal senatore Rossi Luigi — I senatori Pellegrini, Veronese, relatore, e Cadolini, ed il ministro dei lavori pubblici, parlano sull'art. 14, che è approvato con modificazioni dei senatori Veronese, relatore, e Cadolini — Senza discussione si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Il senatore Sormani-Moretti propone e svolge un suo ordine del giorno, che, udite le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, converte poi in una raccomandazione — Si approvano le tabelle A e B; la prima, dopo osservazioni del senatore Pellegrini, alla quale risponde il ministro dei lavori pubblici, e la seconda senza discussione — A proposta del Presidente, l'Ufficio centrale è incaricato del coordinamento del disegno di legge — Si approva il disegno di legge: « Autorizzazione della spesa per il pagamento ai signori Talamo e Mannaiuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 (della Corte di appello di Roma), in ordine al progetto di una nuova aula nel Palazzo di Montecitorio » (N. 417) — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, della pubblica istruzione, della guerra, dei lavori pubblici, degli affari esteri e della marina.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Approvazione del disegno di legge: « Personale civile del deposito allevamento cavalli » (N. 442).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Personale civile del deposito allevamento cavalli ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 442).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I posti di buttero e di assistente del personale civile inferiore dei depositi di allevamento cavalli sono soppressi.

I butteri e gli assistenti attualmente in servizio passano a far parte del personale degli operai dipendenti dal Ministero della guerra, costituendo apposita categoria sotto la denominazione: « Sorveglianti e lavoranti dei depositi allevamento cavalli ».

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di cui all' articolo 158 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, la data d'iscrizione a matricola degl' individui già in servizio nei depositi allorquando quel personale venne costituito in pianta stabile, corrisponde a quella del decreto ministeriale con cui essi furono nominati agenti o sottoagenti, butteri o assistenti nei detti stabilimenti.

(Approvato).

Art. 3.

Ai sorveglianti e lavoranti dei depositi d'allevamento cavalli, di cui all' articolo 1<sup>o</sup>, spetta il trattamento della pensione stabilita dalla legge 15 luglio 1906, n. 360.

(Approvato).

Art. 4.

Le pensioni per il personale dei sorveglianti e lavoranti dei depositi d'allevamento sono rette dalle stesse norme generali di cui al titolo V, sezione II, del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato oggi stesso a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria La Fossa (Grazzanise) » (N. 456).**

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Santa Maria La Fossa (Grazzanise) ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato, N. 456).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA *dell' Ufficio centrale*. L'onor. relatore senatore Colonna in questa succinta e chiarissima relazione ha creduto di compiere un dovere d'ufficio e un dovere di cortesia verso i colleghi accennando che vi fu una minoranza la quale ha votato contro l'approvazione di questo disegno di legge.

Ho già ringraziato il senatore Colonna del modo chiaro con cui ha esposto l'idea che ha mosso gli oppositori, ma compio il gradito ufficio di porgergli anche pubblici ringraziamenti a nome del collega che con me consentiva. E credo doveroso esporre chiaramente al Senato il concetto che ha mosso l'Ufficio che io rappresentava, a darmi mandato negativo nell'Ufficio centrale, e il concetto che ha mosso me e il mio collega, a negare il voto a questa creazione di nuovo comune. Si tratta di un principio generale, di un motivo di massima di grande importanza che ci ha indotti a questo avviso, ed è il pensiero che non convenga allo Stato di procedere oltre su questa via di sminuzzamento continuo dei comuni italiani. Questo sminuzzamento dei comuni porterà senza dubbio gravissimi danni al nostro paese, e lo si comprende di leggieri se si riflette che già ora abbiamo le dure conseguenze di troppi comuni in povere condizioni per poca popolazione e per deficienti risorse.

Già in altre occasioni in Senato, e recentemente quando si trattò dei provvedimenti per la Calabria, si osservò giustamente al ministro dei lavori pubblici, qui presente, l'importanza grande che assumeva per quelle parti d'Italia la viabilità, ed ebbi la soddisfazione

dell'appoggio cordiale di uno dei nostri colleghi più stimabili e più distinti per l'esperienza acquistata, il senatore Cadolini, che insistè con me, verso il ministro dei lavori pubblici, sulla necessità di preoccuparsi soprattutto e avanti tutto della costruzione delle strade comunali, che per gran parte d'Italia, e specialmente per l'Italia meridionale e per l'Italia insulare, come ci dicono le statistiche, sono assolutamente deficienti. Converrete con noi che senza comunicazioni non è possibile di ammettere che un paese possa progredire. Manca la via del progresso economico e del progresso morale; manca la via del progresso economico per gli scambi ostacolati; manca la via del progresso morale per l'ostacolo all'istruzione. E qui cade in acconcio di rammentare la preoccupazione nostra per il fenomeno dell'analfabetismo che, malgrado si sia dichiarato di voler combattere dacchè si è iniziato il Regno d'Italia, purtroppo resiste ancora vittoriosamente ai nostri sforzi. Ora a molti di questi comuni è resa quasi impossibile l'istruzione elementare senz'altro, per difetto di comunicazioni e per difetto delle comunicazioni primordiali delle vie comunali.

È poco tempo che uno dei più eminenti uomini parlamentari d'Italia, in una intervista che ebbe con un giornalista in Sicilia, accennò a questo come a uno dei principali difetti nostri, e mi preme di rammentare che prima di questo discorso la voce dell'onorevole Cadolini, con molta maggior autorità della mia, ed anche la mia, ha risuonato in quest'aula per segnalare al Governo tale gravissima lacuna. Nè questa è una digressione fuori di proposito perchè se noi procederemo sulla via di sminuzzare sempre più i comuni italiani creeremo un maggior ostacolo al progresso economico e al progresso morale del nostro paese. D'altronde la legge aveva previsto che in questi casi dovesse provvedere il Governo; e fu già accennato in questa aula quanto sia preferibile che al Governo si debbano indirizzare le domande dei comuni chiedenti di essere disgregati da altri e di fare da sè come comuni autonomi, ed al Governo spetti la decisione.

Ora, da qualche tempo, pur troppo, il Governo tiene un contegno che mi limiterò a chiamare *passivo*. Ben di rado viene avanti al Parlamento con proposte da lui sostenute in questa materia di divisione di comuni, di creazione

di nuovi comuni, e ciò deve interpretarsi nel senso, che il Governo non ravvisa la necessità, non ravvisa la convenienza, di giudicare in merito a siffatte singole domande, e non tiene presente questo pensiero che ho accennato al Senato del pericolo di continuare nel soverchio frazionamento dell'organo elementare dello Stato, cioè del comune.

Anche in questo caso c'è stata una domanda al Governo fin dal 1902 posta da questo comune che chiede oggi di far parte da sè, presentata da questo comune al Governo ripeto, fin dal 1902.

Il Governo (deve supporre il Senato; certo non può supporre il contrario) non ha fatto buon viso a questa domanda perchè mai la concretò in un progetto di legge adesivo, finchè venne l'iniziativa parlamentare e siamo davanti al progetto odierno. Questo progetto è suffragato dalle consuetudini ammesse dal Senato, sia dal voto favorevole del Consiglio comunale sia dal voto favorevole del Consiglio provinciale, ma nè me, nè il mio collega hanno capacitato abbastanza questi due voti che ripeto sono passati spesso per consuetudine in Senato come sufficienti a legittimare la creazione di un nuovo comune.

Abbiamo riflesso oltre al concetto generale, che ho creduto mio dovere di esporre al Senato, abbiamo riflesso, ripeto, anche all'evidenza di una cifra, poichè si tratta di creare un comune nuovo con 1500 abitanti: circa 1500 abitanti, voi lo sapete, non formano certo un nucleo d'importanza tale da esigere per sè un regime autonomo, ed è da supporre e del resto non vi tedierò col citare cifre, che un patrimonio minimo corrisponda anche alla piccola entità di numero di abitanti di questo nuovo comune che si vuol creare.

Dunque anche nel caso speciale non vi sono quelle sufficienti garanzie che potrebbero incoraggiare ad un'eccezione. Ma non voglio soffermarmi su questo criterio, che chiamerò di dettaglio, e mi richiamo al concetto che ho cercato di esporre chiaramente al Senato e che non voglio più ripetere, perchè abbastanza chiaro e perchè credo che anche dal banco dei ministri non mi si potrà contestare che sia esiziale allo Stato questo continuo frazionamento di Comuni, questo continuo aumento di Comuni, i quali si trovano così in facile maggior disagio

economico e per necessità di cose, inferiori a quelle funzioni elementari che dovrebbero compiere per diventare coefficienti del progresso economico del paese.

Non voglio proseguire oltre nell'argomento che ho cercato di esprimere il più chiaramente e domando scusa al Senato, se mi sono dilungato più di quanto avrei desiderato. E mi rimetto alla saviezza del Senato, per la decisione che crederà di prendere tenute presenti le considerazioni ch'ebbi l'onore di svolgere.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA F., *relatore*. In molte cose dette dal senatore Pisa l'Ufficio centrale conviene perfettamente, ed anche nella relazione ha deplorato lo sminuzzamento che si fa del territorio nazionale in troppi piccoli comuni. Nel fatto speciale però, l'Ufficio centrale, nella sua maggioranza, ha creduto di non potere inaugurare la massima di respingere queste proposte di legge d'iniziativa parlamentare, che il Senato ha sempre accettate.

L'Ufficio centrale ha creduto poi di proporre l'approvazione al Senato di questo disegno di legge anche in considerazione, che se questo comune che si va a creare, non avrà che una popolazione di 1500 abitanti, sta il fatto che ve ne sono degli altri, i quali hanno una popolazione anche più meschina.

Questo dunque non era un criterio sufficiente e tale da indurre l'Ufficio centrale ad inaugurare la massima di respingere queste creazioni di nuovi comuni. Però vedrebbe bene e sarebbe certamente molto soddisfatto, se il Governo credesse di trovare il modo di non facilitare troppo questo disgregamento del territorio nazionale in comuni troppo piccoli.

Dopo questo, prego il Senato di voler, anche per questa volta, consentire questa creazione del comune di S. Maria la Fossa.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

La frazione di Santa Maria la Fossa è distaccata dal comune di Grazzanise ed è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e alla votazione per la nomina di un componente della Commissione di finanze.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova » (N. 303).**

PRESIDENTE. Passeremo ora al seguito della discussione del disegno di legge sul Magistrato alle acque. Jeri la discussione si è arrestata all'art. 9 che fu approvato.

Rileggo l'art. 10.

#### Art. 10.

Al fine di promuovere la formazione di funzionari esperti ed addottrinati nelle discipline idrauliche e delle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, con speciale riguardo al regime forestale, presso la Scuola d'applicazione della Regia Università di Padova, si provvederà:

alla separazione della cattedra di idraulica da quella di costruzioni idrauliche;

all'istituzione di corsi speciali di perfezionamento, di cicli di esercitazioni pratiche in laboratorio e in campagna, di viaggi di istruzione, di conferenze di eminenti tecnici specialisti;

alle dotazioni dei gabinetti e laboratori.

Con decreto Reale promosso dal ministro della pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro, saranno determinati l'organico per gli insegnamenti e le modalità per gli esercizi pratici.

Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di provvedere con decreto Reale all'istituzione di un diploma speciale nelle discipline idrauliche.

La spesa complessiva annua non potrà eccedere le L. 40,000 e sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Le nomine del personale saranno fatte secondo le leggi vigenti per le scuole d'applicazione per gl'ingegneri.

A questo articolo sono stati proposti tre emendamenti, uno del senatore Cerruti V., un altro del senatore Casana ed un terzo del senatore Cadolini. Siccome la proposta del senatore Cerruti, quando fosse approvata, verrebbe a cambiare totalmente la redazione dell'articolo, così a me sembra che questo emendamento debba avere la precedenza sugli altri.

Do lettura degli emendamenti.

Art. 10.

Sostituire alla redazione dell'Ufficio centrale la seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a riordinare in relazione all'art. 2 (1° comma) della presente legge gli insegnamenti che sulle discipline idrauliche e forestali già esistono nella Scuola di applicazione degl'ingegneri di Padova e ad istituirne de' nuovi, modificando il ruolo organico del personale ed aggiungendo alla dotazione i maggiori stanziamenti che si renderanno necessari per i laboratori ed i gabinetti, per le esercitazioni pratiche ed i viaggi d'istruzione e per provvedere ad eventuali conferenze di eminenti tecnici specialisti.

« La spesa complessiva annua non potrà eccedere le L. 40,000 e sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, impostandola *pro rata parte* in aumento ai due capitoli relativi al personale ed alla dotazione della medesima Scuola ».

V. CERRUTI.

Art. 10.

Dopo le parole: « con speciale riguardo al regime » aggiungere la parola « fluviale ».

CASANA.

Art. 10.

Al primo capoverso dell'art. 10 sostituire il seguente: « Presso le scuole d'applicazione degli ingegneri saranno ampliati e completati gli

insegnamenti pratici delle discipline idrauliche e forestali, e si provvederà »: Indi modificare gli altri capoversi dell'articolo, coordinandoli a quello suesposto.

CADOLINI.

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti.

CERRUTI V. La nuova formula che io ho proposto, a titolo di emendamento, per l'art. 10, ne lascia intatta nelle linee generali la sostanza; solo ne sfronda alcune parti che a mio avviso o sono superflue o possono generare equivoci di interpretazione od anche creare delle difficoltà nella sua attuazione pratica. L'articolo comincia con una specie di introduzione dove è esposto il fine a cui esso tende. A me questa introduzione sembra superflua: credo che gli articoli di legge debbano dare delle disposizioni tassative e non esporne le motivazioni. Le motivazioni risultano dalla relazione ed anche dalla discussione avanti i due rami del Parlamento; ma, data e non concessa la convenienza di una simile introduzione, essa è incompleta. Si potrebbero addurre dei motivi d'ordine più generale atti a giustificare ampiamente l'articolo, senza bisogno di ricorrere alla considerazione del fine speciale di preparare dei funzionari abili per i servizi deferiti al Magistrato alle acque delle provincie venete.

Dal momento che la enumerazione è incompleta e che d'altra parte a farla completa non si finirebbe più, tanto vale levarla di mezzo.

Ma io soggiungo che la introduzione presta il fianco a degli equivoci, e può condurre a conseguenze non buone. Non soltanto arzigogolando sul tenore della introduzione, ma anche interpretandolo bonariamente, nasce il dubbio che i corsi di perfezionamento che si vogliono istituire presso la Scuola di ingegneri di Padova, abbiano ad essere riservati esclusivamente per coloro i quali aspirano ad assumere servizio presso il Magistrato alle acque, e che tra coloro soltanto i quali avranno seguito tali corsi, verrà scelto il personale tecnico dipendente dal Magistrato.

Non credo che questo sia il pensiero dell'Ufficio centrale; in ogni caso non credo possa esser quello del ministro della pubblica istruzione. Egli certo non può desiderare un'interpretazione così restrittiva, tanto più che

ha ora sulle spalle un'agitazione di tutte le scuole degli ingegneri per un equivoco nato, almeno tale io lo credo, sopra un disegno di legge che sta dinanzi all'altro ramo del Parlamento, dubitandosi che una certa classe di ingegneri resti esclusa dai concorsi per i servizi delle belle arti e antichità. Non piacerà al ministro, m'immagino, che si aggiunga nuova esca all'incendio, creando un'altra esclusione...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Certamente no.

CERRUTI V. Va bene, ma siccome la dicitura che vo criticando, può prestarsi all'equivoco, è meglio correggerla.

Voterò di gran cuore l'articolo sol perchè convinto che, meglio concepito ed applicato seriamente, apporterà un grande vantaggio all'insegnamento e alla scienza. Ma se esso dovesse avere unicamente per obiettivo di creare dei funzionari, davvero nol farei, e molto meno mi rassegnerei a votare la somma relativamente importante che ivi è prevista.

Comprendo bene come è venuta fuori questa introduzione. Abbiamo qui una legge che regola una materia aliena dall'ordinamento degli studi superiori, una materia che ha una qualche connessione con gli studi di ingegneria, ma che non ha col loro ordinamento una relazione diretta, e si è sentita la necessità di giustificare l'apparizione nella legge di materia estranea alla legge medesima. In linea di massima una simile apparizione non mi sembra approvabile e non mi piace; ma non oserei fare troppo il difficile, perchè ormai ci siamo abituati.

Quando abbiamo visto in una legge di tasse ribadire in modo solenne la prescrizione, contenuta già in altre leggi, che nelle Università non si potessero tenere che due sessioni di esami all'anno, una al principio ed una alla fine dell'anno scolastico, col bel risultato che sappiamo di veder tutti gli anni e dappertutto violata così la legge nuova come l'antica, francamente non so più trovar cosa strana che trattandosi di una legge sul Magistrato alle acque si sia parlato di ordinamenti di una scuola di ingegneri. Tanto più che il fine buono che si vuole ottenere nel caso presente, credo certo che si otterrà, mentre non lo si è ottenuto nel caso che ho testè ricordato.

Ma sopra questa parte d'ordine generale, basti quanto ho detto, e veniamo alle disposizioni positive dell'articolo.

Una prima categoria di disposizioni riguarda gl'insegnamenti che si vogliono riformare od istituire *ex-novo* nella scuola d'applicazione di Padova e si compone di due parti distinte.

La prima concerne la separazione della cattedra d'idraulica da quella di costruzioni idrauliche, la seconda consiste in una generica designazione d'insegnamenti e di esercitazioni pratiche da creare di sana pianta.

Quanto alla prima non la vedo troppo di buon occhio messa così nuda e cruda, non perchè io non possa giudicare utile in generale ed anche necessaria nel caso particolare, la separazione delle due cattedre. Ma una considerazione di massima mi fa ritenere poco opportuno che ciò si faccia per disposizione espressa di legge.

Finora almeno la distribuzione delle cattedre tanto nelle Università, quanto in tutti gli istituti di studi superiori ed in ispecie nelle scuole di applicazione degli ingegneri si è sempre ritenuta materia regolamentare e non di legge. Per le scuole degli ingegneri poi l'art. 8 del regolamento comune stabilisce in termini tassativi che certe materie possono essere aggregate o suddivise variamente da scuola a scuola e da anno in anno. Disposizione questa conforme allo spirito dell'art. 161 della legge Casati, purtroppo non mai applicato nelle Università, il quale articolo rimette alle Facoltà la ripartizione degli insegnamenti fra le varie cattedre.

Forse la menzione espressa della separazione della cattedra idraulica da quella di costruzioni idrauliche fu determinata per antivenire la difficoltà, che potrebbe sorgere qualora il titolare attuale dei due insegnamenti riuniti si rifiutasse alla separazione. Ma la legge 13 novembre 1859, nell'art. 105, garantisce a vita la qualità di ordinario ad un professore, non già la integrità assoluta della cattedra, per la quale fu primamente nominato; vale a dire la lettera e lo spirito del citato art. 105 della legge non implicano che la materia delle cattedre abbia a rimanere sempre e invariabilmente la stessa; una interpretazione così angusta dell'articolo renderebbe impossibile ogni progresso nell'insegnamento. Dunque alla se-



parazione de' due insegnamenti nella legge ostacoli non ci sono.

Comprendo che all'atto pratico, quando si vuole addivenire alla divisione di una cattedra, si debba procedere con dei riguardi verso il professore che ne è investito; che sia giusto, per esempio, lasciargli la opzione tra quelle in cui la primitiva viene divisa, ma non credo che egli possa affacciare, come diritto invulnerabile, che la sua cattedra non venga mai separata in più altre.

Eliminata questa difficoltà, in tesi generale, nel caso concreto avrei ancora un'altra ragione per non consentire alla indicazione precisa dell'articolo in discussione. Oggi parrà opportuna a Padova la scissione della cattedra di idraulica e di costruzioni idrauliche: domani, cambiate le circostanze, si troverà più conveniente la riunione, e fors'anco una divisione diversa dell'insegnamento complessivo.

Quando si dice: *idraulica e costruzioni idrauliche*, pare che si dica qualche cosa di molto preciso.

Invece non è. Sono certamente dei capitoli dell'idraulica che nessuno confonderà mai con altri delle costruzioni idrauliche, ma sono tra le due discipline delle zone comuni, e che mal si saprebbe decidere a quale di esse si debbano attribuire. Per questo sarebbe pernicioso vincolarsi con legge ad una determinazione troppo recisa.

E mi confermo ulteriormente nella mia opinione per un altro riflesso. L'articolo contempla soltanto la costituzione di due cattedre distinte per l'idraulica e le costruzioni idrauliche; ma chissà che, esaminando meglio tutto l'ordinamento degli studi nella scuola di Padova, non abbia a manifestarsi la necessità, ai fini della legge, di organizzare diversamente anche altri insegnamenti.

Quindi a me pare utile adottare una dicitura più elastica, e quella da me proposta è la seguente:

« Il Governo è autorizzato a riordinare gli insegnamenti che sulle discipline idrauliche e forestali già esistono nella scuola di applicazione degli ingegneri in Padova ».

Così, se nella riorganizzazione risulterà indispensabile la separazione preconizzata dall'Ufficio centrale, eccezioni non si potranno sollevare.

Procedendo oltre, a me pare che circa la istituzione dei corsi di perfezionamento ed in specie dei cicli di esercitazioni pratiche, si entri in troppe minuzie, che dovrebbero essere lasciate al regolamento interno della scuola, tanto più che l'esperienza potrebbe consigliare di variarle da un anno all'altro.

Perciò io ho creduto di riassumere la seconda parte sinteticamente così: « istituirne dei nuovi, modificando il ruolo organico del personale e aggiungendo alle dotazioni i maggiori stanziamenti che si renderanno necessari per i laboratori ecc. ».

Con questa dicitura tutta la seconda parte dell'articolo viene condensata, e, secondo il mio avviso, resa più armonica.

L'art. 10 contiene altre tre parti che analizzerò in ordine inverso a quello in cui sono riportate nel testo dell'articolo. E comincerò dall'ultima.

« Le nomine del personale saranno fatte secondo le norme vigenti per le Scuole di applicazione degli ingegneri ».

Questo capoverso lo credo superfluo. Che vuole l'articolo? Che nella Scuola degli ingegneri di Padova si istituiscano delle nuove cattedre; ma saranno cattedre appartenenti alla Scuola, ed i professori chiamati a coprirle, saranno professori della Scuola: niun dubbio quindi che la procedura a seguire per la loro nomina dovrà essere quella che è stabilita per i professori della Scuola.

In un solo caso era possibile l'equivoco: nel caso cioè che l'articolo 10 fosse stato formulato così: « alla Scuola degli ingegneri in Padova è aggregato un istituto per preparare i funzionari ecc. ».

In tal caso era lecito dubitare che l'istituto non fosse equiparabile ad una Scuola superiore di ingegneri; e gli insegnanti dell'Istituto, come non pareggiati ai professori universitari, dovessero per la nomina andar soggetti a norme diverse. Ma tanto col testo dell'articolo formulato dall'Ufficio centrale, quanto col testo proposto da me, tale equivoco non può nascere.

Un altro capoverso poi autorizza una spesa complessiva annua di L. 40,000 per attuare le disposizioni sancite nell'articolo. Veramente la cifra primitiva del progetto ministeriale ammontava a L. 15,000: la generosità è andata crescendo per strada. La Camera la portò a

20,000 e vedo con piacere che adesso si è giunti a 40,000. Non eravamo abituati a tanta generosità verso gli studi superiori, ed io non posso che darne lode al Governo, e mi rallegro che esso continui a mantener fede all'impegno assunto, presentandosi nel mese di giugno passato, di promuovere l'istruzione tecnica superiore. Infatti, dopo di allora abbiamo avuto la legge sul Politecnico di Torino, ed ora questo beneficio ragguardevole per la Scuola degli ingegneri di Padova.

Di ciò non posso che mostrarmi grato al Governo: forse come direttore d'una Scuola d'applicazione, nella mia gratitudine, non mi sento in tutto e per tutto disinteressato. Vedendo che il Governo si è messo sopra così buona strada rispetto alle Scuole degli ingegneri, spero che, come ha allargato la mano per il Politecnico di Torino e per la Scuola di Padova, non vorrà stringerla per altre non meno degne di considerazione.

Finalmente resta un ultimo capoverso dell'articolo che leggerò nel testo dell'Ufficio centrale:

« Il ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di provvedere con decreto Reale all'istituzione di un diploma speciale nelle discipline idrauliche, ecc. ».

Il capoverso non è molto chiaro, perchè si presta a due interpretazioni differenti. Ragiono nelle due ipotesi. Una interpretazione sarebbe questa: che si voglia creare, coll'istruzione dei nuovi insegnamenti, anche una nuova classe di ingegneri che, per intenderci, chiameremo idraulici.

Ovvero si può interpretare nel senso che questi corsi di perfezionamento, senza produrre mutazione nel titolo professionale, diano diritto ad un diploma speciale supplementare. Cominciamo dalla prima ipotesi.

Non so se sia stato bene o male, ma finora i titoli professionali non vennero mai stabiliti per legge, ma per regolamento...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. È della Commissione l'articolo.

CERRUTI V. Non so di chi sia, parlo dell'articolo nel testo com'è davanti al Senato. Dunque finora, o bene o male, i titoli professionali furono sempre stabiliti per regolamento e non per legge.

Ora, se fu bene, perchè si vuole abbando-

nare una tradizione ritenuta buona sin qui? se male, perchè si vuol risolvere così in via incidentale, in un caso particolarissimo, una questione tanto ponderosa? Io sarei grato all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se, occorrendo, volesse presentare un disegno di legge per disciplinare la materia del conferimento dei titoli professionali a chi ha fatto studi nelle Università o negli Istituti d'istruzione superiore.

Quanto poi alla questione speciale in sè, cioè quanto alla creazione di una classe di ingegneri idraulici avrei da fare alcune riserve. Non credo cosa buona il moltiplicare il numero de' diplomi di ingegneri specializzati; ve ne sono già troppi. Per quelli che ormai hanno acquistato diritto di cittadinanza, tiriamo via; ma il metterne fuori dei nuovi non è scevro di pericoli, perchè si vanno suscitando conflitti di competenze e cause di litigi senza fine e senza pro. Conosciamo per esperienza le controversie interminabili fra ingegneri civili ed architetti, (parlo degli architetti che hanno fatto la scuola di applicazione, non dei professori di disegno architettonico, usciti dalle scuole di Belle arti che pure si arrogano, abusivamente, il titolo di architetto). A dirimere le controversie furono replicate volte disturbate le Scuole di applicazione, la Giunta del Consiglio superiore d'istruzione pubblica e il Consiglio di Stato ed i tribunali.

Non mi pare dunque opportuno aggiungere una nuova fonte di competizioni professionali, tanto più che nel caso speciale non so trovare una vera differenza tra un ingegnere civile, ed un altro che è pure civile, ma che si occupa di preferenza delle acque, anzichè delle strade o simili. Si tratta soltanto di un ingegnere meglio preparato nelle costruzioni idrauliche e nulla più. Ma intanto, massime nelle gare dei pubblici concorsi, sorgerebbero dissidi implacabili.

Pertanto, anche per considerazioni di quieto vivere, credo che bisognerebbe astenersi dalla creazione del nuovo titolo. Sono, è vero, due correnti; la corrente di chi vorrebbe sminuzzare i diplomi all'infinito e la corrente di chi invece vorrebbe ridurli a ben pochi. Se il Ministero dell'istruzione pubblica crederà di provocare un disegno di legge per regolare tutta la materia che è abbastanza intricata, le due correnti potranno farsi valere e trionferà l'uno



l'altro principio o qualche altro intermedio: ma nel momento presente rifuggiamo dall'aggravare la matassa già abbastanza arruffata.

Considererò ora l'altra ipotesi, che si tratti di un diploma da darsi come attestato di studi complementari o di perfezionamento. Se questo fosse, non opporrei nessuna difficoltà alla concessione.

Osservo però che non sarebbe bisogno di dirlo nella legge; è materia di regolamento non solo, ma di regolamento interno della Scuola, e non occorre veruna sanzione legislativa.

Infatti nel Politecnico di Torino esiste la Scuola di perfezionamento « Galileo Ferraris » per l'elettrotecnica, e gl'ingegneri che ne frequentano i corsi, ricevono dalla Scuola uno speciale diploma.

A Milano ci sono Scuole di perfezionamento per le costruzioni civili e per le costruzioni di macchine, e coloro che le frequentano, vi ricevono dei certificati speciali.

In una forma sia pure meno solenne, a Roma stessa è istituito da molti anni un corso facoltativo di elettrotecnica, ed a chi lo segue, vien rilasciato un attestato degli studi compiuti, in aggiunta al diploma d'ingegnere.

Mi si dirà che prevedendo la concessione di un simile attestato nella legge, non si guasta nulla. Rispondo: qualcosa si guasta, perchè in certo modo si viene a compromettere una situazione di fatto consacrata nei regolamenti ed a far credere, che nuovi attestati relativi a tali studi di perfezionamento non si possano più concedere senza esserne espressamente autorizzati per legge; e questo non deve avvenire.

Riassumendo, ho proposto un testo emendato dell'art. 10, non per opposizione alla sostanza dell'articolo, che approvo pienamente e voterò ben volentieri, ma soltanto per renderlo, a mio avviso, più chiaro e di più facile applicazione, e per togliervi quanto potesse infirmare consuetudini già vigenti nelle nostre scuole, e che hanno dato buoni frutti.

Nutro fiducia che l'Ufficio centrale vorrà farlo suo; sarei lieto ad ogni modo se, anche modificandone la redazione materiale, vorrà almeno conservarne il concetto direttivo, bastandomi che le idee svolte nel mio discorso restino conservate nel testo definitivo dell'articolo.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io ho proposto un emendamento a quest'articolo, ma ora lo riduco ai minimi termini. Naturalmente il primo periodo, non ne dubito, sarà soppresso perchè alle disposizioni di legge non si premettono motivazioni. Del resto poi questa non è che questione di forma, di poco interesse.

Il pensiero mio è questo, che se rispetto all'insegnamento idraulico si intende decretare provvedimenti, per separare la cattedra di idraulica da quella di costruzioni idrauliche, per creare corsi di perfezionamento, circoli di esercitazioni pratiche, ecc., come è proposto nell'articolo 1, tali provvedimenti, anzichè essere limitati all'Università di Padova, dovrebbero essere estesi anche alle altre scuole d'applicazione, od almeno ad una scuola del Mezzogiorno.

Sarebbe un errore il credere che, soltanto nelle province venete occorranò provvedimenti di tale natura, mentre nella Calabria, nella Sardegna, in tutto il resto d'Italia, si hanno bonifiche da compiere o da iniziare; si hanno torrenti da sistemare; porti da ampliare o da creare, ecc.

Questo è il mio pensiero, e però propongo che il provvedimento si estenda a tutte le Università, od almeno ad una delle Università meridionali.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io comprendo che si possa dare ad altre Università questo insegnamento speciale di applicazione, ma il mio egregio amico deve pensare che molti giovani, dalle più opposte parti vanno a studiare nelle altre Università. Per esempio, anche prima che si fosse tanto estesa la gloria e la reputazione della scuola Politecnica degl'ingegneri di Milano, molti giovani andavano come vanno tuttora a studiare nel Belgio. Io metterei delle borse, perchè molti giovani andassero a studiare quello che si fa nell'Olanda, dove tra le altre meraviglie vi è sopra un ponte questa iscrizione: « a perpetua memoria del genio Olandese si ricorda che questo ponte fu fatto con l'economia di parecchi milioni sopra quello che si era valutato ». Noi sappiamo come si son fatti i nostri monumenti e le nostre ferrovie, si cominciano coll'annuncio di pochi milioni e poi si aumentano a dismisura.

Se io non volessi rimanere nell'obiettivo speciale di provvedere alla Venezia e a parte dell'estuario, potrei dire che in questo momento le genti Abruzzesi della mia terra, ricordandosi di me, assente fin dalla mia gioventù dalla terra natale, mi danno notizia con telegrammi con informazioni, affinché senatori e deputati oriundi della regione facciano discorsi pietosi, vivissime raccomandazioni all'anima ben nata del nostro ministro Gianturco, onde faccia soccorrere alcuni paesi vittime della frana, pericolanti, perchè si disboscano tutte le quercie e le grandi selve della maestosa schiena dorsale dell'Appennino, che ha perduto l'onore delle foreste.

Perciò, le acque che dalla cima delle montagne precipitano violente nell'Adriatico portano tale e tanto materiale che rovina il terreno, su cui posano gl'infelici paesi.

A tali dolorose notizie io penso che, essendo legge naturale atmosferica che, dopo le prime inondazioni nell'inverno, esse si rinnovino in primavera per la liquefazione delle nevi, sarebbe meglio trasportare quelle popolazioni in terre più sicure e stabili ed obbligare il Governo, più che a fare lavori di difesa, a ricostruire le case, i paeselli visto che, mentre si mette un argine, un puntello, la natura, più forte della cura degli uomini e dei mezzi che offre il bilancio, torna a guastare quello che per salvezza si è fatto.

Non dilatiamo la questione; per ora si dia modo di fondare una buona Scuola speciale di applicazione. Occorre molto tempo, prima che si abbiano molti valorosi ingegneri... Ma non c'illudiamo nel credere che potranno vincere le forze della natura perchè saranno migliori, non aumentiamo sentimenti e speranze, che potranno essere fallaci. Debbo per tanto lodare la virtù del mio buon amico Cadolini, il quale, nato tra quelle terre, si mostra sempre italianissimo, volendo dare a tutti quello che si dà ad uno.

Non voglio combattere il mio amico e collega, il Cerruti, perchè oggi egli invoca principi che tante volte io difesi e che non furono ascoltati, poichè avviene nelle assemblee legislative, che spesso ha torto chi può aver ragione. Egli ha invocato la legge Casati che sanziona di non dare agevolezza al potere esecutivo di fare a suo libito ordinamenti di nazionale cultura: invece di giorno in giorno,

poichè la legge dell'equilibrio dei poteri non è ben stabilita, accade che il potere esecutivo o più forte o favorito dall'ambiente parlamentare, faccia tutto quello che vuole e, non sempre cose fatte per il bene inseparabile del Re e della patria. Si parla del freno riposto della responsabilità ministeriale (parola che non so cosa valga) perchè dal milleottocentosettantaquattro ho veduto numerosi ministri caduti per voti contrari. E non è vero che la vita politica, consuma gli uomini, le crisi li restaura un poco, talchè escono oggi per ritornare domani. *(Si ride).*

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Cercherò di rispondere brevemente alle osservazioni fatte dai colleghi Cerruti e Cadolini, perchè sono d'accordo con l'onor. Pierantoni sulla questione di estendere alle altre Università del Regno il provvedimento che è indicato per la scuola di applicazione di Padova. L'ho detto nella relazione, che è un difetto gravissimo quello, (per un concetto di uniformità che è sbagliato, a mio avviso), di estendere a tutti gli istituti universitari, a tutti gli istituti superiori le stesse norme e gli stessi ordinamenti, in quanto che ciascuna scuola si trova in una regione speciale, che ha dei bisogni speciali. Provvediamo quindi a quei bisogni in quella data scuola. Il ministro della pubblica istruzione lo sa, e lo sapete anche voi, noi abbiamo un numero grande di istituti universitari, e sarebbe difficilissimo che lo Stato potesse da per tutto, e, collo stesso modo, provvedere. È perciò molto migliore il sistema di provvedere secondo i bisogni speciali delle regioni. Se si trattasse, per esempio, di istituire a Padova una sezione industriale, io, per primo, sarei contrario, perchè, a pochissima distanza, a Milano, abbiamo precisamente la sezione industriale e sarebbe proprio inutile istituirne una a Padova, anche per le considerazioni che ha fatto l'egregio collega Pierantoni; è bene che i giovani viaggino e che quando sono arrivati ad una certa età, vadano innanzi da soli nella vita e acquistino molte cognizioni che, nella propria città difficilmente acquisterebbero, rafforzando così anche il loro carattere.

Vi è poi la questione finanziaria, egregio collega Cadolini. Le 40,000 lire che si sono

date per la scuola di applicazione di Padova, difficilmente il ministro del tesoro le potrebbe dare per tutte le scuole del Regno. Io convengo con lei che non sarà soltanto a Padova che bisognerà istituire questi corsi speciali d'idraulica e che quando il Ministero potrà, anche in qualche altra scuola saranno da introdurre questi insegnamenti, in una Università centrale o meridionale. Ma, a tutte le scuole non sarebbe saggio estendere questa disposizione. Quanto all'onor. collega ed amico Cerruti, rispondo che per la prima parte di questo articolo le sue osservazioni sono più questioni di forma, che di sostanza, specialmente dopo le sue dichiarazioni, vale a dire che nell'articolo non deve essere data la motivazione per cui la disposizione è istituita. In questo noi conveniamo e quindi non mi dilungo nella discussione.

Così, riguardo alla separazione delle cattedre, si tratta di una legge speciale, poichè anche per Torino abbiamo fatto una legge con determinate norme speciali; e quindi si tratta di provvedere anche al momento presente. Ora, in questo momento, abbiamo il professore di idraulica che ha concorso soltanto per quest'insegnamento ed è stato poi investito, suo malgrado, anche della cattedra di costruzioni idrauliche, pare in seguito ad un voto dello stesso Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non so come ciò sia avvenuto. Certo è che il professore avrebbe potuto ricorrere; ma non lo ha fatto. Quindi, anche perchè queste due cattedre erano tenute prima a Padova da due illustri idraulici, e perchè si tratta di due cattedre fondamentali, sarà bene separarle.

Capisco le ragioni per cui il collega onorevole Cerruti insiste di non mettere nella legge la separazione delle cattedre, perchè il regolamento dà una certa latitudine ed elasticità nel disporre, a seconda dei bisogni del momento, circa la unione o separazione degli insegnamenti; ma se, come mi pare, egli ha già inteso di dare alle parole che intenderebbe di sostituire il significato che noi vogliamo dare in questo momento all'articolo, e se questo significato lo dà anche l'onorevole ministro, noi non abbiamo difficoltà ad accettare la formola più larga proposta dall'onorevole Cerruti. Perciò io avrei qui redatto, tenendo conto anche delle nostre proposte, il primo e secondo comma.

In quanto al comma che riguarda le nomine,

è certo che usando la forma adoperata dal collega Cerruti, si può farne a meno. Nella forma usata dal disegno ministeriale e da noi adottata sembrava che i nuovi professori fossero da nominarsi in aggiunta a quelli già esistenti; onde bisognava dire che la loro nomina doveva essere fatta secondo le leggi vigenti. Con la forma proposta dall'onorevole Cerruti, e che noi adottiamo, si dice di modificare il ruolo organico della scuola. Ne consegue che anche le nomine del nuovo personale devono esser fatte in base alle leggi vigenti, e quindi è inutile l'ultimo comma.

In quanto alla spesa, l'onorevole Cerruti non ha incluso nella sua proposta, che questa spesa sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a cominciare dall'esercizio 1907-908, e questo credo sarà da lui accettato giacchè bisogna pur dare un principio all'esecuzione della legge.

Soltanto noi desidereremmo che il regolamento da approvarsi con decreto Reale stabilisca i provvedimenti necessari per l'esecuzione di queste disposizioni, anche per tener conto dei rapporti che possono passare tra la Facoltà di scienze e la Scuola di applicazione, poichè la Facoltà di scienze ha una sezione d'ingegneria, e, come si è fatto per Torino, è bene coordinare col regolamento l'insegnamento della sezione d'ingegneria con quello della Scuola di applicazione. E in quanto a questo credo che l'onor. Cerruti non avrà niente in contrario.

Sulla questione poi del diploma si può obiettare che queste Scuole non sono rette da nessuna legge. Ci sarebbe, è vero, la legge Casati che le contempla, ma viceversa poi i regolamenti delle Scuole di applicazione non sono conformi alle disposizioni della legge Casati. Ed io non sono contrario ai regolamenti di queste Scuole, perchè esse vanno benissimo con i regolamenti che hanno, ma non si può parlare della legge Casati; conviene anzi di tacere, perchè altrimenti sarebbe necessario applicare ad esse gli articoli della legge Casati, che, secondo noi, è bene non siano applicati. Ma bisogna regolare un po' le Scuole di applicazione anche per legge. Abbiamo già provveduto per il Politecnico di Torino, abbiamo già parlato di corsi e di diplomi nuovi per i quali è necessario un decreto Reale. Ed io

credo che ciò sia bene, giacchè si tratta anche qui di una legge speciale, salvo a risolvere poi la questione generale che i diplomi siano concessi sempre per decreto Reale e che non ci sia invece nelle Scuole e nelle Università l'abitudine di dare questi diplomi senza l'autorizzazione ministeriale non solo, ma senza il decreto Reale, che dia ad essi la importanza che meritano. Altrimenti voi vedete che gli altri ministri sono autorizzati senza legge a fare altrettanto, creando perfino delle lauree.

Vediamo oggi che cosa succede: che il titolo d'ingegnere viene adoperato anche dai periti agrimensori, anche da chi, secondo una sentenza di Cassazione, ha ingegno, perchè effettivamente esso titolo non è sanzionato per legge, mentre il titolo di dottore in diritto, in medicina, in matematica, in lettere e filosofia è contemplato dalla legge.

È bene che si cominci a stabilire per legge che questo titolo di ingegnere vale quanto gli altri titoli accademici. Io poi sono di una tendenza diversa da quella dell'onorevole amico Cerruti. Egli dice che è meglio avere un solo titolo di ingegnere e poi dei certificati speciali; io credo invece che sia bene, anche per abbreviare il tempo degli studi, di fare delle sezioni speciali d'ingegneria, ciascuna che dia diritto a quel determinato ordine di impieghi, ma non obbligare i giovani a fare degli studi generali, per poi obbligarli, ancora, a fare altri studi speciali. Se noi vogliamo applicare questa disposizione per l'idraulica, a Padova i giovani non se la caveranno con meno di sei anni di studio. Diceva l'onor. Pellegrini: voi gravate i giovani troppo, piuttosto si dovrebbero istituire dei corsi di perfezionamento. La nostra disposizione non decide del resto la questione, la lascia impregiudicata; si può tanto concedere un diploma complementare a quello d'ingegnere civile, come istituire una sezione di ingegneri idraulici. Lasciamo la cosa al ministro dell'istruzione, sia pure sentito il Consiglio superiore.

Questa facoltà di istituire non solo un certificato per le discipline idrauliche, ma anche un diploma speciale per l'idraulica, questo è forse il solo punto in cui noi siamo alquanto discordi dall'onorevole Cerruti. L'Ufficio centrale mantiene quest'inciso, aggiungendo soltanto, per maggiore garanzia: « sentito il Consiglio direttivo della scuola e il Consiglio su-

periore della pubblica istruzione ». Con questo mi pare di aver risposto sufficientemente.

La forma dell'articolo sarebbe quindi questa: « In relazione all'art. 2, comma I della presente legge, il Governo del Re è autorizzato:

A riordinare gli insegnamenti delle discipline idrauliche che già esistono nella scuola di applicazione della R. Università di Padova, ad istituirne altri sulle stesse discipline e sulle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, modificando il ruolo organico del personale, ad aggiungere alla dotazione i maggiori stanziamenti necessari per i laboratori e i gabinetti; per le esercitazioni pratiche, ed i viaggi di istruzione, e per provvedere a conferenze di eminenti specialisti.

La spesa annua non potrà eccedere le L. 40,000 e sarà iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio direttivo della scuola e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facoltà di autorizzare con decreto Reale, la concessione di un diploma nelle discipline idrauliche. Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno dati tutti i provvedimenti per la esecuzione di queste disposizioni.

CERRUTI V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V. Prima di tutto ringrazio l'Ufficio centrale ed in particolare il suo relatore per avere accettato in gran parte il mio emendamento. Però sull'ultimo punto non potrei essere d'accordo. Forse non mi sarò spiegato bene. La mia opposizione consisteva in ciò soltanto, che io non so approvare la istituzione di un nuovo titolo professionale di ingegnere idraulico oltre ai titoli di ingegnere civile, d'ingegnere industriale e di architetto, che sono quelli che ora si concedono dalle nostre scuole degli ingegneri.

L'onor. relatore dice: se non autorizziamo il nuovo diploma per profittare dei nuovi corsi i giovani dovranno impiegare almeno 6 anni di studi. Ma questo non è. Purtroppo nelle nostre scuole di applicazione è in generale troppa scarsità di insegnamenti perchè vi si possa concedere libera scelta fra certe materie agli aspiranti ad un medesimo diploma, i quali abbiano per altro assoluto taluni studi fondamen-

tali comuni. Esse per lo più hanno appena i corsi indispensabili al conseguimento de' diplomi, che sono abilitate a rilasciare.

Invece nell'Istituto tecnico superiore di Milano, dov'è abbondanza d'insegnamenti, escono col medesimo titolo professionale, giovani che hanno frequentato corsi diversi. Hanno bensì la medesima preparazione generale, ma ciascuno può scegliere negli ultimi anni alcuni corsi di suo particolare piacimento, lasciandone altri. Del resto l'amico Veronese sa benissimo che noi diamo un solo diploma di laurea in matematiche, eppure non vi sono forse due giovani che nel secondo biennio di studi seguano identicamente i medesimi corsi.

Orbene, quando a Padova ci saranno i nuovi corsi di perfezionamento, nelle discipline forestali ed idrauliche, nulla vieta che la scuola possa concedere agli aspiranti al diploma di ingegnere civile di addentrarsi a preferenza in esse dispensandoli da altre che sono presentemente obbligatorie: ed allora la obiezione portata dal relatore cadrebbe da sé. Ho già esposto per minuto le ragioni che secondo me rendono pericoloso il mettere in circolazione il titolo di ingegnere idraulico di fronte a quello generico di ingegnere civile. Poiché non si tratta di ingegneri che abbiano una preparazione sostanzialmente diversa o competenza diversa, nel caso pratico, la coesistenza de' due titoli potrebbe essere fonte di contestazioni deplorabili.

Ringrazio dunque ancora una volta l'Ufficio centrale, ma sono dolente di non potermi accordare sull'ultimo punto in cui esso dissente dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.* Le osservazioni brevemente esposte nella discussione generale degli onorevoli Cadolini, Pellegriani e Pierantoni, sull'insegnamento delle scuole idrauliche e sviluppate largamente dal senatore Veronese, nella dotta relazione dell'Ufficio centrale, hanno trovato oggi una larga eco nella discussione dell'articolo relativo alla scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova, tanto che originarono oggi nuove proposte.

Primo oratore è stato l'onor. Cerruti, che valendosi della sua grande autorità ed esperienza come direttore della scuola degli inge-

gnieri di Roma, ha fatto una sottile ed acuta analisi dell'art. 10 come è stato formulato dall'Ufficio centrale dopo lunghi studi.

Egli ha diviso in cinque parti questo articolo, ed all'analisi critica di queste parti ha voluto premettere alcune considerazioni generali. E ha subito rilevato la poca pertinenza che ha questo articolo speciale — che modifica l'ordinamento della scuola degli ingegneri di Padova, — colla materia del disegno di legge sul Magistrato alle acque.

In questo punto il senatore Cerruti ha facilmente ragione. Ma egli sa bene come nella tecnica dei lavori nelle assemblee parlamentari alle volte si debba profittare in occasione di una legge che riforma un certo gruppo di servizi, per far posto a soluzioni complementari; e per ascoltar anche la voce che viene dalla scienza, o dalla opportunità pratica. E così altra volta si fece per provvedere ad insegnamenti speciali o riforme non strettamente pertinenti alla materia delle leggi discusse. Ricordo come nacque la scuola nazionale di setificio a Como. Le considerazioni generali del senatore Cerruti sono di indole scientifica, preoccupandosi egli oggi del fatto che si potessero con questa legge creare gli ingegneri con titoli specialissimi per date carriere, come era indicato nella prima parte dell'articolo, che allude ai fini della riforma e accennava alla preparazione del personale tecnico.

Posso assicurare il senatore Cerruti che nell'animo mio, non fu mai idea di creare una categoria di ingegneri che avessero una specie di monopolio dottrinale per concorrere ad impieghi. I giovani faranno a Padova il loro corso di studi e, mentre raggiungono la meta, cioè la laurea, avranno nelle cattedre nuove che si istituiscono a Padova un titolo di più, un documento di altri studi fatti, che sarà vagliato e tenuto in particolare considerazione da coloro che dovranno decidere sui concorsi e non altro.

Ringrazio il senatore Cerruti di aver posto questa questione che ha dato occasione alle mie dichiarazioni. La scuola degli ingegneri resta quello che è. La legge dà i mezzi per nuove cattedre complementari speciali e non obbligatorie per tutti.

Egli concluse la prima parte del suo discorso dichiarando che non ammette scuole speciali

per funzionari; e il senatore Veronese, a nome dell'Ufficio centrale, ha già rinunciato pel resto dell'articolo a esporre le ragioni per cui si pensava la modificazione dell'ordinamento della scuola di applicazione di Padova. Dunque siamo concordi tutti e tre. Restano solo le cattedre nuove e i mezzi per provvedervi degnamente.

Non vi è una scuola. un corso per creazione speciale di funzionari, ma soltanto ampliamento della scienza che in dato ambiente, per particolari condizioni, domanda maggiore sviluppo di certi studi e di insegnamenti speciali. In regioni eminentemente industriali altre diverse cattedre saranno invocate.

Così ho risposto alla parte generale del discorso.

Nelle considerazioni speciali fatte dall'onorevole senatore Cerruti sull'articolo del disegno di legge per moltissima parte consento e avrei voluto rispondere a lungo se il senatore Veronese, parlando per l'Ufficio centrale, non avesse in gran parte già fatto e accolto le sue considerazioni, tantochè con mia soddisfazione vedo che i due illustri oratori tecnici sono quasi d'accordo sul modo di formulare l'articolo, essendo accettata, per così dire, la redazione che ne ha proposto il senatore Cerruti e che l'onorevole Veronese approva. Già anche dalla sua relazione si leggeva questo suo pensiero.

Sono grato all'onor. Cerruti che ha voluto notare e lodare l'aumentato stanziamento di 40 mila lire, compiacendosi di questa larghezza del ministro del tesoro.

Chi studia il bilancio deve riconoscere che per la scienza ormai ogni anno si allargano i cordoni della borsa. Se l'onor. Cerruti volesse fare un esame comparativo di quello che costa oggi e che costava solo cinque anni fa, l'insegnamento superiore, egli vedrebbe come la curva in questi ultimi anni salga rapidamente. Da questo deve dunque trarre sicuro auspicio che nemmeno le altre scuole di applicazione saranno trascurate.

Il senatore Cerruti e gli altri signori senatori sanno già il forte movimento fatto in ordine a queste scuole superiori, tanto rispondente ai nuovi bisogni del paese. Napoli ha avuto dalla legge speciale la scuola *Politecnica*; Torino con legge speciale il *Politecnico*; Palermo ha in corso una convenzione che spero sarà approvata tra pochi giorni: in essa anche enti locali,

e privati generosi concorreranno a dotare la scuola di applicazione di nuovi insegnamenti e di nuovi mezzi. Sono anche in corso studi e progetti per aumenti di locali. Non tutti gli ordinamenti, programmi saranno eguali e di ciò è da essere lieti.

Altre considerazioni ha fatto il senatore Cerruti e si è detto desideroso di evitare conflitti fra ingegneri civili ed ingegneri architetti e idraulici. È quanto io cerco con ogni cura di fare.

Consento con lui; lasciamo il titolo simpatico, antico, d'ingegnere e specializziamo gli studi; ognuno segua nelle materie complementari il suo genio.

Il senatore Cerruti ha considerato che una parte di questo art. 10, dove si diceva: « le nomine del personale saranno fatte secondo le leggi vigenti », fosse superflua, e, ora, dal relatore è stata soppressa. Così ci avviciniamo all'accordo.

Un'altra considerazione obiettava l'onorevole Veronese alle ragioni esposte dal senatore Cerruti: la iscrizione in bilancio della spesa e la fissazione della somma secondo gli anni. In questo non può non consentire il senatore Cerruti, bisogna dirlo, è una necessità di amministrazione.

L'onor. Cerruti si è dichiarato contrario al diploma speciale. L'on. Veronese ha largamente spiegato le ragioni del suo articolo e le ha concretate nel nuovo testo che ora ha presentato alla Presidenza e che mi dispiace di non vedere stampato. Lo ricordo però, e credo che egli consenta nelle idee dell'onor. Cerruti. La differenza è solo in un punto relativo alla facoltà data al ministro di creare con decreto Reale questo diploma speciale.

L'onor. Cerruti non desidera questa facoltà nel ministro. L'onor. Veronese invece insiste in questo, con copia di argomentazioni. Trattandosi di una legge che riguarda il regime idraulico della laguna e dei fiumi veneti e la più spedita amministrazione dei lavori loro e l'opera delle difese, e dei provvedimenti speciali per regolare il corso ai fiumi del Veneto, non vorrei con tale legge alterare le leggi della istruzione superiore.

Io considero che nelle scuole d'applicazione come nelle Facoltà nostre ci debba essere una certa larghezza e varietà d'insegnamenti. Sono



d'accordo che questi insegnamenti a Padova e in altre scuole d'applicazione non diventino obbligatori per tutti. Un giovane può seguirli se li desidera, non seguirli se ne preferisce altri, secondo gli esempi che ha citato il senatore Cerruti. Ora io pregherei l'Ufficio centrale di volere consentire in queste proposte. Lasciamo che la scuola d'applicazione di Padova accordi la sua laurea finale a chi studiò regolarmente, e che a dimostrazione del buon risultato degli studi dei giovani che hanno seguito con particolare amore questi nuovi e speciali corsi istituiti per mettere gl'insegnamenti di quell'ambiente scientifico in relazione dell'ambiente orografico ed idrografico, economico e geologico, e con le condizioni di fatto della regione, si dia un certificato, un documento speciale, che dimostri l'esame speciale superato.

Si potrà fare ciò anche in altre scuole di applicazione per materie importanti e nuove. E gli enti locali potranno per effetto di questa libertà aiutare l'istituzione dei corsi desiderati.

Le leggi nostre consentono di sostenere gli esami anche nei corsi non obbligatori: diamo dunque il certificato degli studi fatti e del profitto ottenuto; la firma dei professori eminenti che insegneranno, e che saranno chiamati, per effetto di questa legge, le materie importanti che i giovani avranno più specialmente seguito, oltre la laurea per gli studi generali, faranno sì che essi saranno considerati specialisti. E così, in ogni concorso, in cui si richiedano particolari cognizioni di idraulica e di bonifiche, e di costruzioni idrauliche e di studi sull'idraulica fluviale (un tempo iniziati in Italia, e poi abbandonati) i giovani provvisti di questo certificato, avranno la dimostrazione di aver impiegato utilmente il loro tempo. Con questa legge, che è di alta amministrazione, invece di stabilire un diploma speciale o dare facoltà al ministro di creare questo diploma (riserviamo ad altra legge la creazione o no di diplomi speciali) contentiamoci di istituire i nuovi insegnamenti, per completare fortemente la scuola di applicazione di Padova e metterla in relazione con i particolari bisogni del tempo e dell'ambiente. Col dare ai giovani, che di quelle cattedre hanno seguito i corsi, un certificato speciale di studio e di esami superati e della tecnica acquisita, otteniamo lo stesso effetto e non disturbiamo l'euritmia del-

l'insegnamento universitario. Di più potremmo preparare praticamente, e sperimentalmente la via ad un diploma speciale.

Questa questione dei diplomi speciali nelle scuole di applicazione, ha già un principio di attuazione, lo diceva il senatore Cerruti. Ma non è eguale in tutte le scuole di applicazione; le quali, onor. senatore Veronese, non rispondono alla legge Casati, perchè queste scuole di applicazione dipendono, ma non sono comprese nella legge Casati, e sono dirette dai loro speciali regolamenti, che però non sono eguali per tutte le scuole, il che è male e bene nello stesso tempo, più bene che male anzi, perchè si adattano alle particolari attitudini e ai singoli bisogni. Non è questa una condizione di malessere, ma è per esse la via aperta a particolari esigenze: la si potrà correggere, ma con un provvedimento speciale e non con questa legge. Intanto i risultati utili di questa riforma li otteniamo con questo certificato che avrà solennità di certificato finale di studi complementari e non altera la natura della laurea, ma è utile, efficace, nobile complemento di essa. In altre scuole, ripeto, altri corsi potranno essere fondati.

Spero che questa forma concilierà le due tendenze.

Debbo infine poche parole agli onor. senatori Cadolini e Pierantoni.

Il senatore Cadolini, spinto dai suoi ideali di scienziato e di patriota, lamenta che oggi si faccia un ordinamento per una regione sola e invoca mezzi per altre scuole. Io posso assicurare l'onor. Cadolini che senza metterlo in questa legge speciale, è possibile raggiungere il suo voto. Oramai si vanno sempre creando cattedre nuove in Scuole Superiori e Facoltà; non c'è bisogno di una legge speciale per farlo, ed è facile indicare cattedre che rispondano a particolari bisogni di un dato ambiente scientifico ed economico. Col trattato di commercio con la Svizzera dello scorso anno si creò la scuola nazionale di setificio essendo io ministro del commercio. E senza legge speciale altre scuole e cattedre si sono istituite anche di recente. Posso assicurare il senatore Cadolini che la sua raccomandazione, degna di grande attenzione da parte del Governo, può essere accolta in pratica e condurre ai risultati che egli desidera, senza

farne argomento di una disposizione in questa legge specialissima.

L'onor. Pierantoni vorrebbe far viaggiare i giovani e propone molto acutamente e opportunamente delle borse di studio. Plaudo. Non lo possiamo far qui, nè lo possiamo fare solo per Padova. Credo anch'io che bisogni agevolare ai giovani la via dell'estero aiutandoli; ella sa che istituii al Ministero di agricoltura, industria e commercio tali borse e che ci sono posti di perfezionamento all'estero per gli studi delle varie Facoltà. Cercheremo che siano date anche per gli studi di ingegneria.

Il nuovo regolamento universitario le accresce, ma dà al Consiglio superiore la scelta delle materie. Una considerazione finale ha fatto il senatore Pierantoni, nella quale bisogna che dissenta assolutamente da lui.

Egli ha notato che queste leggi vengono a dare troppa facoltà al potere esecutivo. Onorevole Pierantoni, se Ella guarda tutta la legislazione universitaria scolastica in questi ultimi anni, vedrà che siamo passati dalle molte facoltà che la legge Casati dava al ministro, che voleva responsabile, e da quelle più tardi venute nell'uso, a una continua restrizione, per cui il ministro è strettamente tenuto in una selva di disposizioni di legge e di regolamenti; è costretto a muoversi dentro un prestabilito binario. Dunque, se qui si pone qualche agevolezza per adattare l'insegnamento ai bisogni e alle condizioni naturali della regione, è tanto di guadagnato e credo ne possano trarre giovamento gli studi e la coltura nazionale.

Dopo ciò, prego il Senato di volere approvare l'articolo nella formula ormai concordata, per così dire, tra il senatore Cerruti, il relatore dell'Ufficio centrale e il ministro, e sarà di conforto per la scienza italiana sapere che dal Senato oggi parte un voto che accresce importanza a quegli studi di idraulica nei quali l'Italia da Galileo in poi ha lasciato così nobili e meravigliosi documenti. (*Approvazioni*).

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Estraggo a sorte i nomi di tre senatori incaricati di fare lo spoglio della votazione per la nomina di un componente della Commissione di finanze.

Risultano estratti i nomi dei senatori Arrivabene, Barracco Roberto e Pellegrini.

Prego questi signori senatori ed i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne. (Si procede allo spoglio delle schede ed alla numerazione dei voti).

#### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Riprenderemo la discussione sul Magistrato alle acque.

**CADOLINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CADOLINI.** Rispondo poche parole all'onorevole relatore, il quale ha detto che solo per desiderio di uniformità, ho presentato la proposta di ampliare l'insegnamento dell'idraulica pratica anche nelle altre Università. Il Senato mi consenta di dichiarare che il pensiero onde son animato, non ha nulla di comune col desiderio dell'uniformità, e ciò chiaro appare quando si consideri avere io dichiarato che sarei pago se il provvedimento fosse applicato non di più che in una seconda scuola, particolarmente del Mezzogiorno d'Italia.

Non c'è ragione alcuna che la proposta riforma concernente l'insegnamento delle discipline idrauliche, sia applicata alla sola scuola di Padova. E, se invece di insistere che sia estesa a tutte le Università, mi accontento invece che si estenda soltanto ad un'altra, ciò dimostra che sono animato dal modesto desiderio di veder propagato e reso più intenso lo studio di una scienza che può rendere eminenti servigi a tutte le provincie del Regno. Tale proposta pertanto non risponde al concetto della uniformità, che mi è stato attribuito, mentre non è quello onde sono animato.

A dir vero non mi pare che le dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica l'impegnino abbastanza, e che valgano ad assicurarci che il predetto insegnamento sarà esteso almeno ad una delle scuole di applicazione del Mezzogiorno.

Ma onorevole ministro, se ella non mi ascolta, cesserò di parlare...

**RAVA, ministro dell'istruzione pubblica.** L'ascolto, onorevole senatore. Prendevo appunti per risponderle.

**CADOLINI.** ...A me sembra che si potrebbe provvedere con un ordine del giorno così concepito: « Il Senato, prendendo atto delle dichia-

razioni del ministro dell'istruzione, colle quali ha dato affidamento che l'insegnamento pratico delle discipline idrauliche sarà ampliato anche in un'altra Università come in quella di Padova, passa all'ordine del giorno ».

Avendo ridotta la proposta a più modeste proporzioni, confido che l'onorevole ministro si compiacerà di accettare l'ordine del giorno.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io posso accettare, onor. Cadolini, il voto che gli studi idraulici siano maggiormente curati e sviluppati anche in altre scuole di applicazione, ma le cattedre fondamentali di idraulica esistono in tutte le altre scuole.

CADOLINI. Il provvedimento che si fa per Padova, si faccia anche per un'altra Università.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Questo non lo posso accettare, perchè porterei l'articolo 10 di questo disegno di legge in tutte le scuole di applicazione.

CADOLINI. Non in tutte, in un'altra soltanto.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma per farlo mi manca lo stanziamento in bilancio. Non lo posso accettare oggi, perchè non saprei poi come fare le spese. Osservavo poco fa che se un'altra scuola di applicazione chiede una cattedra speciale di idraulica o di bonifiche od altra materia specializzata, io posso, preparando l'aumento nel bilancio, accontentarla in questo desiderio. Credo che l'onor. Cadolini possa essere soddisfatto di queste dichiarazioni che segnano anche la via pratica per raggiungere l'intento suo. Il trasportare gl'insegnamenti di cui all'art. 10 in un'altra scuola di applicazione va al di là delle mie forze, perchè non ne ho i mezzi. Si possono ora aumentare due o tre cattedre nelle Facoltà, con stanziamenti in bilancio, quando siano approvati dal Senato e dalla Camera e dal ministro del tesoro che dà i fondi. Di un'altra cosa posso assicurare l'onorevole Cadolini: siccome a me seduce l'idea di fondare borse di studio anche all'interno (e saranno comprese nel bilancio) si potrà incominciare a mandare a Padova i giovani di altre provincie e scuole perchè si perfezionino in quegli studi tecnici che saranno istituiti a Padova.

Ella vede che per due vie io cerco di raggiungere il suo nobile intento: colla via delle borse di studio e con la via dell'aumento di cattedre in un'altra scuola di applicazione, modificando opportunamente gli stanziamenti nel bilancio dello Stato. Mi pare che l'onor. Cadolini abbia colle sue giuste osservazioni ed avvedimenti ottenuto risultato buono con la possibilità di avere aperte due vie per raggiungere il suo intento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Dissi ieri all'onorevole mio amico Cadolini che questa specie di concentrazione della gioventù italiana a Padova, era giustificata non solo dalla natura del terreno, ma dalle acque, tanto che mi dolsi che nella zona contemplata dalla legge non fosse compreso il Po, e ricordai che nel 1862 si era pensato a fare una Scuola idraulica a Ferrara che sarebbe stata cosa molto opportuna...

SORMANI-MORETTI. Ci fu un decreto Farini che stabiliva un'Università a Ferrara, ma non se ne fece mai nulla.

PIERANTONI. È questo fatto verissimo. Di averlo ricordato ringrazio l'onorevole amico. Lo dissi e lo ripeto; a Napoli non so su quale volume di acqua potrebbero gl'ingegneri fare studio di applicazione, a meno che non si faccia del mare acqua dolce e fluviale (*Interruzione dell'onor. Di Marzo*).

Io non so perchè l'onorevole Di Marzo m'interrompa. Se ha ragioni per contrariarmi, domandi la parola e volentieri l'ascolterò.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

PIERANTONI. Nel Corano è detto che se un'Uri facesse cadere uno sputo nel mare le acque salate diverrebbero dolci; fin quando il miracolo non avverrà io, pensando alle inondazioni del povero Abruzzo a cui provvederà il Governo, mi contento di quanto si fa oggi per la Venezia e per le provincie contermini.

Al mio amico Rava rispondo che se leggi restrittive furono fatte, i regolamenti, veri caoutchouc, le dilatarono. Sono professore, da 41 anno, ed ho veduti parecchi regolamenti nascere da una sola legge, talchè una volta che l'onor. Bonghi mi rimproverò di non saper bene il regolamento del tempo, io dissi che aspettavo il venturo (*Si ride*). I regolamenti vengono

fatti nel numero corrispondente ai ministri che passano al Governo. Tutti vogliono dare il loro nome al regolamento universitario; e questo variar continuo è un'altra tortura per noi; l'instabilità adduce confusione per l'insegnamento, a cui si ripara, facendone o poco o nessun uso.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Sull'importanza di questo argomento voglio citare un fatto. Recentemente fu aperto il concorso per diversi posti di ingegneri del Genio civile, e da quanto mi fu riferito mancarono i concorrenti. Sapete perchè? perchè, come mi fu assicurato, il primo quesito si riferiva alle costruzioni marittime, ed i concorrenti se ne sono sgomentati...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Se ne sono presentati 37, mentre i posti erano 40, ma non sapevano già i quesiti.

CADOLINI. ...probabilmente si saranno ritirati quando ne presero cognizione. Da tale risultato si può facilmente argomentare, come questa materia sia insegnata in modo imperfetto, per non dire deplorabile.

Ad ogni modo, prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro, e quando si discuterà il bilancio della pubblica istruzione, non mancherò di ricordargli questa gravissima questione, al fine di persuaderlo che l'insegnamento idraulico pratico deve essere impartito diffusamente e nelle stesse proporzioni, come a Padova, anche in una scuola di applicazione del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che, d'accordo col Ministero, l'Ufficio centrale ha presentato questa nuova redazione dell'art. 10.

« In relazione all'art. 2 (comma 1°) della presente legge il Governo del Re è autorizzato:

« a riordinare gl' insegnamenti sulle discipline idrauliche che già esistono nella scuola d'applicazione della Regia Università di Padova e ad istituirne altri sulle stesse discipline e sulle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, modificando il nuovo organico del personale;

« ad aggiungere alla dotazione i maggiori stanziamenti necessari per i laboratori ed i gabinetti per le esercitazioni pratiche ed i viaggi d'istruzione e per provvedere a conferenze di eminenti tecnici e specialisti ».

« La spesa annua non potrà eccedere le lire 40,000 e sarà iscritta nel bilancio del Mini-

stero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio 1907-908.

« Il ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio direttivo della scuola ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facoltà di autorizzare con decreto Reale la concessione di un diploma nelle discipline idrauliche.

« Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno dati tutti i provvedimenti per la esecuzione di queste disposizioni ».

Questa nuova dizione esclude implicitamente l'emendamento del senatore Casana.

CERRUTI V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI V. Ho domandato la parola perchè venga tolto un possibile equivoco. Cosa s'intende quando si dice: « Diploma nelle discipline idrauliche »? s'intende che in luogo del diploma di ingegnere civile, si sostituisce, nel caso, un diploma in discipline idrauliche? oppure il nuovo diploma non serve che di complemento al diploma comune di laurea?

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. S'intende un complemento.

CERRUTI V. Allora sta bene.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la nuova formula dell'articolo 10 e che ho già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 10 bis; lo rileggo:

#### Art. 10 bis.

Al Magistrato alle acque è affidato l'incarico di provvedere alla raccolta ordinata e metódica delle osservazioni idrografiche, in relazione alle meteorologiche, che riguardano i fiumi e loro bacini montani del compartimento, la laguna ed il mare di Venezia, sentita un'apposita Commissione scientifico-tecnica da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Al Magistrato alle acque sono pure affidati: lo studio sistematico permanente di tutti i corsi d'acqua e loro bacini e della laguna; la preparazione, anche di propria iniziativa, dei progetti per opere idrauliche, di loro sistemazione, di difesa o di perfezionamento nel territorio ad esso sottoposto e di fare al Ministero dei lavori pubblici le relative proposte.

PELLEGRINI. Domando la parola, PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Io ho chiesto la parola solamente per sapere se si debba dire « Ministero » oppure « ministro ». Solo questo io domando, perchè mi pare che si dovrebbe dire ministro e non Ministero.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Siccome in quest' articolo si dice « Magistrato alle acque »; il Magistrato si rivolge al Ministero; quando noi parliamo di magistratura, allora questa si rivolge al ministro.

PELLEGRINI. Sta bene.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 10 *bis* testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

Spettano al Magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:

a) le attribuzioni assegnate al Ministero dei lavori pubblici dalle seguenti leggi cogli articoli qui indicati:

dalla legge sulle *opere idrauliche*, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523:

Art 7: per l'istruttoria a richiesta degli interessati o per iniziativa del Governo, al fine della iscrizione delle opere in 3<sup>a</sup> categoria comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, ferma restando l'iscrizione stessa per decreto Reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali;

art. 14: per la dichiarazione della obbligazione delle spese per opere di 4<sup>a</sup> categoria delle quali è detto nel *comma terzo* e per l'alta sorveglianza sulla esecuzione di opere di 3<sup>a</sup> categoria delle quali nel *comma quinto*;

art. 15: per l'autorizzazione, nei casi e modi ivi stabiliti, agli ufficiali del Genio civile per la compilazione di progetti e direzioni di lavori di opere idrauliche delle tre ultime categorie;

art. 40, comma primo: per l'approvazione dei progetti esecutivi di opere di 3<sup>a</sup> categoria comprendenti anch i lavori di rimboscamento

o di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, entro il limite di costo di L. 200,000, ferma restando oltre tale limite l'approvazione dei progetti al ministro dei lavori pubblici sentito il parere della Commissione speciale di cui al 2<sup>o</sup> comma;

art. 61: per la manutenzione, riparazione, nuove costruzioni e custodia degli argini e servizio di guardia lungo le arginature;

art. 98: per le costruzioni e variazioni delle diverse opere ivi specificate lungo le sponde o negli alvei dei fiumi e torrenti;

dalla legge sulle *bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*, testo unico 22 marzo 1900, n. 1905:

art. 8: per gli studi sulla determinazione del perimetro di ciascuna bonifica ed eventualmente dei bacini nei quali essa possa essere divisa; la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, col riparto delle spese tra gli enti e i proprietari interessati, secondo le quote di contributo obbligatorio per legge; la formazione o l'approvazione del piano di classificazione dei beni di proprietà privata da assoggettare alla *tassa speciale di bonificazione*:

art. 10, 25, 30 e 31: per la revisione dei progetti tecnici e dei rispettivi piani economici presentati dagli enti interessati per la concessione delle bonifiche, e le conseguenti proposte al Ministro dei lavori pubblici per l'approvazione, per la concessione e per la determinazione della quota di concorso dello Stato;

art. 50: per la nomina della Commissione di accertamento del compimento delle bonifiche;

b) le attribuzioni assegnate al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge *forestale* 20 giugno 1877, n. 3917;

art. 5: per la nomina di un ingegnere a membro del Comitato forestale;

art. 11, comma primo: per il rimboschimento dei terreni vincolati;

dalla legge sui *rimboschimenti* 1<sup>o</sup> marzo 1888, n. 5238;

articoli 1 e 2: per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire o da rinsodare, proponendone, ove occorra, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio la espropriazione a' termini degli articoli 11, 12 e 15;

Spettano in particolare al presidente della Magistratura nello stesso territorio:

c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole del Comitato tecnico di Magistratura nei limiti della competenza di questo segnati dall'art. 4 bis.

d) le attribuzioni assegnate ai prefetti:

dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico 25 luglio 1904, n. 523:

articoli 2, 57, comma primo; 58, comma terzo, 59, per gli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, per la polizia delle acque pubbliche;

art. 77: la determinazione delle norme generali da osservare o da introdurre nei regolamenti speciali per le darsene e luoghi di pubblico approdo sui corsi di acque pubbliche:

art. 80 e seguenti: la determinazione delle norme generali e speciali per la fluitazione dei legnami a' termini degli articoli 80 e seguenti, ferma per le une e per le altre la cura della esecuzione e della vigilanza nelle autorità provinciali e locali;

dalla legge sulle bonificazioni sopra citata:

art. 13: la presidenza della Commissione di vigilanza sull'esecuzione dei lavori delle bonificazioni, nella quale potrà farsi rappresentare da un suo delegato;

e) la facoltà di proporre ai prefetti di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'art. 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

f) la sorveglianza, secondo le disposizioni delle leggi vigenti, sui Consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali; la facoltà di promuovere dalle autorità competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di legge nei rispettivi bilanci delle somme necessarie per i lavori ordinati o intrapresi e per la conservazione degli eseguiti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento; il coordinamento dell'azione dei Consorzi stessi secondo l'interesse generale del buon regime delle acque e la necessità della difesa; nonchè il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di più comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i consorzi esistenti; la nomina di rappresentanti del Governo nei Consigli d'amministrazione dei Consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle

opere; e l'esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite;

h) la facoltà di convocare le rappresentanze di Consorzi o loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere, salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra per legge; come pure per derimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del Consorzio e consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sarà tenuto conto nell'esame degli eventuali ricorsi;

i) le proposte motivate, *in concorso coi prefetti delle rispettive provincie* per gli scioglimenti delle amministrazioni dei consorzi sopradetti e delle nomine dei commissari straordinari;

h) le gestione tecnica economica ed amministrativa dei lavori concernenti opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, opere marittime e di bonificazione di prima categoria, riservate però al Ministero dei lavori pubblici le attribuzioni assegnategli in argomento con le leggi 2 aprile 1885, n. 3095 e 22 marzo 1900, n. 195;

l) le proposte di formazione e di modificazione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manufatti, per la difesa loro in tempo di piena e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, ed occorrendo, di proporre nuovi regolamenti;

m) la direzione delle opere di rimboschimento già affidate ai Comitati forestali dall'articolo 11 della legge 20 giugno 1887, n. 3917;

n) la facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in genere da esso dipendenti col mezzo delle trattative private o ad economia nei casi nei quali tale facoltà è attribuita dalle leggi al ministro dei lavori pubblici;

Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche. Il Magistrato alle acque dovrà però essere inteso prima che le domande per nuove concessioni sieno ammesse all'istruttoria, e sui risultati dell'istruttoria medesima.

La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni già esistenti e di quelle che verranno concesse spetterà al Magistrato.



PRESIDENTE. In ordine a questo articolo abbiamo un emendamento del senatore Casana di cui do lettura:

Alle parole: « nello stesso territorio », dopo le altre: « spettano in particolare al Presidente della Magistratura » sostituire le seguenti: « nel territorio contemplato dalla presente legge »

Nel comma *m*) alle parole: « la nomina dei rappresentanti del Governo nei Consigli d'amministrazione dei Consorzi », sostituire le parole: « la designazione al ministro dei lavori pubblici dei rappresentanti del Governo nei Consigli di amministrazione dei Consorzi ».

Nel comma *i*) sostituire alle parole: « e della nomina dei commissari straordinari », le seguenti: « e le proposte per le nomine dei commissari straordinari ».

Nel comma *l*) sostituire alle parole: « ed occorrendo di proporre nuovi regolamenti », le parole seguenti: » ed occorrendo, le proposte di nuovi regolamenti ».

Nel penultimo comma, alle parole: « prima che le domande per nuove concessioni siano ammesse all'istruttoria e pei risultati dell'istruttoria medesima », sostituire le seguenti: « per le sue osservazioni intorno alla relativa istruttoria ».

Abbiamo poi due altri emendamenti, proposti dall'Ufficio centrale d'accordo coll'onorevole ministro.

Il primo consisterebbe nell'aggiungere alla fine della lettera *d*) le seguenti parole: « e dalla legge sui porti, spiagge e fari, testo unico, 2 aprile 1895, n. 3095 ».

L'altro consisterebbe nel modificare il comma *f*) nel modo seguente: « la vigilanza secondo le disposizioni delle leggi vigenti sui consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela nelle autorità che ne sono investite secondo la legge comunale e provinciale; la facoltà ecc., come nel comma ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Degli emendamenti proposti dal senatore Casana a questo articolo, quello che mi sembrerebbe necessario di accettare sarebbe quello relativo alla lettera *i*).

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Degli emendamenti proposti dal senatore Casana l'Ufficio centrale accetta appunto quello riferentesi al comma *i*) dell'art. 11, che alle parole « e della nomina dei commissari straordinari » vorrebbe sostituire le altre « e le proposte per le nomine dei commissari straordinari ».

È una semplice modificazione di forma, ma che è necessario di fare, perchè non si incorra in false interpretazioni della legge.

Riguardo ad un'osservazione che mi fa l'onorevole senatore Cadolini, posso assicurare che l'Ufficio centrale intende che tra le opere idrauliche siano anche compresi gli acquedotti per l'acqua potabile

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni pongo ai voti la modificazione al comma *i*) dell'art. 11, proposta dal senatore Casana ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo poi ai voti le modificazioni a questo articolo, proposte dall'Ufficio centrale d'accordo con l'onorevole ministro, e delle quali ho testè dato lettura.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo infine ai voti l'intero art. 11 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 12.

#### Art. 12.

A deroga dell'art. 5 del testo unico approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e per un periodo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, è data facoltà al ministro dei lavori pubblici, sopra proposta del *presidente* approvata dal *Comitato tecnico di Magistratura* e sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate, di ordinare nella zona territoriale del compartimento, la iscrizione in seconda categoria delle opere idrauliche in essa non ancora classificate, provvedendo del pari alla iscrizione in categorie inferiori di opere, per avventura, classificate nella seconda categoria.

Il concorso dello Stato nelle spese di *sistemazione* per dette opere di seconda categoria non potrà superare l'importo di tre milioni, e la spesa relativa dovrà distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-1908.

Il ministro dei lavori pubblici provocherà a termini di legge i relativi decreti Reali per le singole assegnazioni.

A questo articolo è stato proposto un emendamento dal senatore Cadolini nel senso che vengano soppressi il secondo ed il terzo comma di quest'articolo.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Il secondo e il terzo capoverso dell'art. 12 sono così concepiti:

« Il concorso dello Stato nelle spese di *sistemazione* per dette opere di seconda categoria non potrà superare l'importo di 3 milioni, e la spesa relativa dovrà distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-1908.

« Il ministro dei lavori pubblici, provocherà a termini di legge i relativi decreti Reali per le singole assegnazioni ».

È pertanto a sapersi che le opere di seconda categoria sono costruite dallo Stato, col concorso delle province e degli interessati; perciò è erroneo il dire: « Il concorso dello Stato » bisogna trovare un'altra dizione. Non si può parlare di concorsi che dia lo Stato, mentre sono invece dallo Stato raccolti i concorsi che la legge pone a carico delle province e degli interessati.

Io dunque vorrei sapere come può spiegarsi l'articolo così proposto. Se si sopprimesse l'intero capoverso sarebbe tutto finito, imperocchè, trattandosi delle somme che il Governo si propone d'impiegare nelle opere idrauliche di seconda categoria, esso potrà, secondo il bisogno, iscrivere anno per anno in bilancio gli stanziamenti, oppure, quando si tratti di spese straordinarie, in apposite leggi.

Dunque a me pare che sia meglio sopprimere questa parte, oppure cambiar dicitura.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Non comprendo l'obiezione dell'onor. senatore Cadolini.

L'articolo dà facoltà al ministro, dietro proposta del Magistrato, che dovrà sentire a sua volta il Comitato tecnico di Magistratura, di provvedere *extra legem* a questa classificazione di opere di seconda categoria: classificazione che è urgente perchè ci sono opere di seconda categoria incomplete, come quelle di alcuni argini che chiudono i perimetri già classificati in seconda categoria ed ai quali una piena può riuscire esiziale e dannosissima anche per le finanze dello Stato.

Quindi non legge speciale per queste opere, ma il ministro ha facoltà di classificarle con decreto Reale. Naturalmente per la spesa entra il ministro del tesoro il quale dice: io non posso spendere tutto quello che mi viene richiesto, e se questa classificazione dovesse portare una spesa che superasse un certo limite, io non potrei consentirla, perchè non posso dare più di tre milioni. Anzi posso dire che queste opere che già hanno ottenuto voto favorevole alla classificazione dalle autorità competenti, risulterebbe che la cifra di tre milioni è inferiore ai bisogni.

Ma abbiamo anche osservato che con questi tre milioni si provvederà intanto alle opere più urgenti; e poi il ministro potrà provvedere alle rimanenti con leggi speciali.

Ora lasciare la cosa indeterminata è questione riguardante il ministro del tesoro. Naturalmente le province dovranno contribuire con la parte che loro spetta secondo la legge per le opere idrauliche. Quindi mi pare che non ci sia alcun dubbio sulla interpretazione.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Non si può dire « il concorso » perchè nel bilancio dei lavori pubblici si trova un capitolo denominato non già « Concorso nelle opere idrauliche di seconda categoria », bensì: « Costruzione (oppure manutenzione) delle opere idrauliche di seconda categoria », e nel bilancio dell'entrata poi sono iscritte le entrate derivanti dai concorsi delle province e degli interessati a siffatte opere.

Dunque la dicitura non è esatta, e non risponde al principio della legge generale.

Nota poi che parlare di concorsi delle province e degli interessati è irrisorio, poichè dovete sapere che il concorso delle province e degli interessati limitato al ventesimo della imposta fondiaria, e l'eccedenza va a ca-

rico dello Stato; e siccome in tutte queste province fu raggiunto il predetto limite del 20° della fondiaria non si potrà loro imporre contributi maggiori.

Osservo poi che se i 3,000,000 saranno divisi in 10 anni, questo concorso dello Stato risulterà irrisorio in rapporto coi grandi bisogni di quelle province.

Sarà una questione di forma, ma è certo che non si può dire « il concorso dello Stato ».

#### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della marina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico del collega ministro del tesoro, i seguenti disegni di legge, già approvati della Camera dei deputati:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908;

Maggiori assegnamenti e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione fatta, per incarico del ministro del tesoro, di questi due disegni di legge, che saranno inviati alla Commissione di finanze.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non esito a riconoscere che l'osservazione fatta dal senatore Cadolini è sostanzialmente esatta, perchè per la legge vigente, le opere idrauliche di seconda categoria, per l'art. 102, sono costruite dallo Stato, e per l'art. 95 sono le provincie ed altri enti interessati che pagano il contributo. La formula sarebbe esatta se si trattasse di opere di quarta o quinta categoria, ma non è esatta quando si tratta di opere di seconda.

Per queste ragioni io prego l'Ufficio centrale

ed il Senato di accettare una nuova formula per il secondo comma, che dovrebbe dire così: « Le spese a carico dello Stato per la sistemazione di dette opere di seconda categoria, non potranno superare » ecc.

Non potrei però accettare la soppressione del secondo comma domandata pure dal senatore Cadolini, poichè la sua importanza consiste nel limite della spesa dello Stato, il quale limite dev'essere mantenuto.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Dal momento che è stato modificato il 1° comma dell'articolo, quantunque a me sembri irrisoria la somma stanziata, pur non ho più ragione d'insistere sulla soppressione del 2° e 3° capoverso.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dall'onorevole ministro?

VERONESE, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito l'emendamento proposto dall'onorevole ministro ed accettato dall'Ufficio centrale al 2° comma dell'art. 12.

Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo ora l'art. 12, per porlo ai voti.

#### Art. 12.

A deroga dell'art. 5 del testo unico approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e per un periodo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, è data facoltà al ministro dei lavori pubblici, sopra proposta del presidente approvata dal Comitato tecnico di Magistratura e sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate, di ordinare nella zona territoriale del compartimento, la iscrizione in seconda categoria delle opere idrauliche in essa non ancora classificate, provvedendo del pari alla iscrizione in categorie inferiori di opere, per avventura, classificate nella seconda categoria.

Le spese a carico dello Stato per la sistemazione di dette opere di seconda categoria, non potranno superare l'importo di tre milioni, e la spesa relativa dovrà distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-1908.

Il ministro dei lavori pubblici provocherà a termini di legge i relativi decreti Reali per le singole assegnazioni.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 13.

Contro i provvedimenti del *presidente della Magistratura* è ammesso il ricorso al ministro dei lavori pubblici a norma dell'art. 379 della legge sulle opere pubbliche, *in quanto non sieno provvedimenti spettanti al ministro e delegati al presidente della Magistratura dalla presente legge.*

Contro i provvedimenti definitivi dalle vigenti leggi attribuiti ad altre autorità ed ora deferiti al *presidente della Magistratura* e contro i provvedimenti definitivi del ministro, è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, che decide anche in merito.

A questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

Nell'ultimo comma sopprimere le parole: « che decide anche in merito ».

CASANA.

In fine, alle parole: « è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato che decide anche in merito », sostituire le seguenti: « è ammesso il ricorso alla IV e alla V Sezione del Consiglio di Stato, secondo la rispettiva competenza ».

LUIGI ROSSI.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Dichiaro che il senatore Casana ritira la formula del suo emendamento e si associa a quella presentata dal senatore Rossi Luigi a quest'art. 13.

Io però pregherei il ministro e l'Ufficio centrale e il senatore Rossi Luigi di non parlare nè di IV, nè di V Sezione, ma dire, in genere, salvo il ricorso alle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato; altrimenti, secondo il testo proposto nel disegno di legge, verrebbe stabilito che il Consiglio di Stato avrà sempre ed in tutti i casi la facoltà di decidere in me-

rito sui ricorsi dei quali qui trattasi; e ciò non posso accettare.

Non conviene estendere il giudizio di merito a qualsivoglia ricorso, ed estenderlo alla cieca, senza sapere quali saranno le questioni da trattarsi avanti il Consiglio di Stato. Quindi prego il ministro e l'Ufficio centrale di voler consentire alla soppressione delle ultime parole di questo articolo, cioè delle parole « anche in merito ». Si deve lasciare intatta la determinazione, secondo le leggi vigenti, dei limiti del ricorso.

ROSSI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Il mio emendamento è così chiaro che non ha bisogno di commenti. Con esso viene coordinata questa legge a quella già votata dal Senato sulla giustizia amministrativa.

Questo è il concetto; non mi preoccupo delle parole.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io vorrei che fosse ben chiarito il pensiero del legislatore intorno a questo argomento.

Il testo del Ministero, accettato dall'Ufficio centrale, ammetteva in ogni caso la possibilità di un ricorso di merito. L'onor. Pellegrini dice: sopprimiamo queste parole.

Quali sono i termini della questione?

La regola è che si ammette il ricorso per l'articolo 24 per motivi di pura legittimità. Ma vi sono pure materie sottoposte alla decisione di merito della quarta Sezione del Consiglio di Stato, fra cui i ricorsi in materia di Consorzi per opere idrauliche, per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie o degli interessati, o nelle quali concorre lo Stato nell'interesse generale, ecc. ecc.

Ora, il quesito deve essere esaminato in tutta la sua continenza. Si vuole perseverare nel concetto del Ministero proponente e dell'Ufficio centrale, cioè attribuire la competenza in merito in tutte le materie attribuite al Magistrato alle acque? O vogliamo mantenere immutato il diritto vigente? E allora si può fare a meno di parlarne, o parlare di quarta o quinta Sezione, secondo la rispettiva competenza.

Su questo punto richiamo l'attenzione del-

l'onor. senatore Rossi. Intende egli mantenere la competenza di merito della quarta o quinta Sezione unicamente nei casi in cui le leggi vigenti lo consentono, o vuole estendere la competenza di merito a tutti i provvedimenti che rientrano nell'attribuzione del Magistrato alle acque?

Attenderò la sua risposta prima di discutere in merito la grave questione.

ROSSI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luigi. Io mi sono limitato a domandare di sostituire alle parole: « è ammesso il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato che decide anche in merito », queste altre: « è ammesso il ricorso alla quarta o quinta sezione del Consiglio di Stato, secondo la rispettiva competenza », perchè ho voluto coordinare il testo dell'Ufficio centrale alle disposizioni della nuova legge sulla giustizia amministrativa. Quindi io non aveva parlato di giudizi di merito, perchè questo è implicito ai poteri demandati dalla legge alla quinta sezione. Quanto al quesito posto dall'onorevole ministro io potrei rivolgere a lui la domanda che egli rivolgeva a me.

Io non vorrei nè estendere, nè limitare gli intendimenti posti dall'Ufficio centrale nel dettare l'art. 13. Sia che l'Ufficio centrale abbia creduto di portare tutte le questioni di merito nel dominio del Consiglio di Stato, sia che abbia voluto mantenere i limiti delle vecchie leggi, io non ho a questo riguardo obbietto da contrapporre. Ho voluto soltanto correggere la formula proposta, in quanto dimenticava le nuove disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Dirò qualche parola per spiegare meglio il mio concetto.

Nelle leggi vigenti sono già determinati i casi, come ha ricordato l'onor. ministro, in cui espressamente è attribuita alle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato la facoltà di decidere anche in merito su certi ricorsi, e quindi è naturale che, sopresse le parole ultime dell'articolo, cioè non dicendo nulla in questo progetto di legge, quelle materie che per le leggi vigenti sono di competenza, anche pel merito, delle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato,

continueranno ad essere giudicate in merito dal Consiglio stesso sui relativi ricorsi. Ma vi sono altre materie e questioni, che possono nascere nell'applicazione di questa legge, per le quali le leggi che oggi vigono non attribuiscono al Consiglio di Stato il giudizio di merito ma solo di legittimità. Ora domando: perchè dobbiamo con questo articolo 13, senza esaminare i vari casi che si possono presentare all'applicazione di questa legge, estendere la competenza delle Sezioni contenziose del Consiglio di Stato, sempre ed in ogni caso anche col merito? Ecco quel che non vorrei. Non vorrei, nè limitare, nè estendere qui quella competenza, perchè in tema di attribuzione di giurisdizioni voglio pronunciarmi *cognita causa*; e siccome qui non si possono predeterminare tutte le questioni a cui possa dar luogo questa legge, nè quindi i motivi di ogni possibile ricorso, prego l'Ufficio centrale di lasciare le cose come sono stabilite dalle leggi in vigore. Se l'esperienza dirà che non sono sufficienti, e che per altre determinate questioni relative alla presente legge, è da estendere la competenza del Consiglio di Stato perchè possa giudicarle in merito, suppliremo in seguito alla insufficienza quando sarà dimostrata.

Non credo che in occasione di una legge particolare si possa dire in genere « tutte le questioni trattate dal Magistrato alle acque e sottoposte al ministro, tutte queste questioni in seguito a ricorso, saranno giudicate in merito dal Consiglio di Stato ».

Noti il Senato che tale estensione generica dell'esame nel merito è tanto più grave, dacchè la nuova legge sulla IV e V Sezione del Consiglio di Stato dà alla Sezione facoltà di ordinare un'istruttoria prima di decidere il merito: e che ora il progetto di legge ridusse le attribuzioni del Magistrato alle acque alle sole questioni tecniche.

Quindi il giudizio di merito del Consiglio di Stato avrebbe principalmente per oggetto questioni tecniche; il che non è ammissibile.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Con quanto ho detto prima, io non inteso che precisare l'importanza della questione.

Evidentemente i termini dell'articolo mini-

steriale, accettato dall'Ufficio centrale, attribuiscono in ogni caso alla quinta Sezione la competenza di giudicare in merito tutti i ricorsi contro i provvedimenti definitivi, sia del Magistrato, sia del ministro.

Così si estende la competenza di merito del Consiglio di Stato, sia nella Sezione V, sia nella Sezione IV.

Invece colla formula proposta dal collega Rossi, appoggiata dal senatore Pellegrini, la competenza della quarta o quinta Sezione pel giudizio di merito rimarrebbe contenuta nei limiti che oggi il diritto vigente riconosce, e soprattutto per l'art. 21 della legge del 1890.

Ora io riconosco la gravità delle osservazioni fatte dal senatore Pellegrini, cioè che in questa materia, così irta di difficoltà e di pericoli, poichè il giudizio di merito implica di necessità alcune cognizioni tecniche che talvolta il Consiglio di Stato può non avere, occorra procedere cauti, e capisco come egli sia restio di andare oltre il diritto vigente, tanto più che i casi nei quali presentemente è attribuito il diritto di giudicare nel merito al Consiglio di Stato, sono casi in cui, più che competenza tecnica, è competenza finanziaria e amministrativa che si richiede nei giudizi.

In questo stato di cose, dato l'emendamento del senatore Rossi, io non insisto nel concetto di allargare in tutti i casi al giudizio di merito la competenza del Consiglio di Stato; vorrà dire che, nella ipotesi in cui il provvedimento venga impugnato per pura legittimità, la competenza sarà della IV Sezione; nella ipotesi in cui, secondo il diritto vigente, sia riconosciuto una competenza di merito, sarà la causa di competenza della V Sezione, e allora la formula del senatore Rossi risponde a questo concetto.

In questo senso accetto la formula del senatore Rossi.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questo modificazione?

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Rossi, accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Lo rileggo:

« È ammesso il ricorso alla IV e alla V Sezione del Consiglio di Stato, secondo la rispettiva competenza ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero art. 13 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Presentazione di progetti di legge.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

« Trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Serbia il 19 gennaio 1907 »;

« Approvazione del trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906 »;

« Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico »;

« Approvazione del trattato di commercio e di amicizia fra Italia ed Etiopia firmato ad Addis Abeba il 21 luglio 1906 ».

Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1907.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza i primi due ed inviare poi tutti i progetti alla Commissione speciale dei trattati.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro degli esteri della presentazione di questi disegni di legge.

È stata chiesta l'urgenza per i due trattati di commercio e navigazione stipulati tra l'Italia e la Serbia e l'Italia e la Romania.

Se non si fanno opposizioni, l'urgenza si intenderà concessa.

Questi disegni di legge saranno tutti inviati alla Commissione speciale dei trattati.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione, passeremo all'articolo 14, di cui do lettura.



## Art. 14.

È riservata al Magistrato alle acque, udito il Comitato tecnico di magistratura, la facoltà di approvare, in casi di urgenza, i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato, nonchè di autorizzarne e disporre la esecuzione quando il loro importo non ecceda la somma di lire 200,000, e le opere medesime sieno state debitamente autorizzate per legge, e comprese in fondi stanziati in bilancio.

Alla esecuzione dei lavori sono applicabili tutte le norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici a Società cooperative di produzione e lavoro.

Il senatore Cadolini propone la soppressione dell'ultimo capoverso di questo articolo.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Dopo votato l'articolo 11, lettera c) secondo la quale spetta in particolare al presidente della Magistratura l'approvazione in linea tecnica dei progetti, che abbiano avuto voto favorevole dal Comitato tecnico di Magistratura nei limiti della competenza di questo, segnati dall'art. 4 *bis* mi pare che sia necessario di modificare la dizione dell'articolo 14, perchè altrimenti, lasciando l'articolo quale è, parrebbe che solamente per i casi di urgenza ci fosse la facoltà di approvare i progetti, che invece è generica e senza limitazioni di somma, secondo l'art. 11, lettera c). Quindi bisogna limitare l'art. 14 a quello che costituisce il suo vero oggetto, cioè a dire che il Magistrato alle acque, oltre alla facoltà di cui all'art. 11, lettera c), avrà l'altra di autorizzare e disporre la esecuzione, quando vi sia urgenza di lavori, e il loro importo non ecceda la somma di L. 200.000.

E bisogna rammentare anche, che nell'articolo 2, fu attribuita al Magistrato la difesa, in caso di urgenza, dell'argine del Po. Dunque, secondo me, è necessario esprimere che l'autorizzazione, di cui all'art. 14, si riferisce sia alle opere relative al Compartimento affidato normalmente alla Magistratura alle acque, sia anche a quelle di difesa dell'argine del Po, che in caso di urgenza è pur demandata alla Magistratura stessa.

Su questo proposito l'altro ieri io avevo pro-

posto che la facoltà di fare eseguire i lavori fino a 200,000 lire, fosse mantenuta al Magistrato alle acque anche fuori dei casi di urgenza. Non mantengo questa mia proposta, con grande rincrescimento, perchè so che l'onorevole ministro non l'accetta, e quindi non voglio far perder tempo al Senato, rinnovando una domanda che non avrebbe speranza di accoglimento.

Credo invece che la modificazione, ora proposta, che è puramente di forma, sarà accettata tanto dall'Ufficio centrale che dall'onorevole ministro. Sostituirei questa dizione al paragrafo 1 dell'art. 14: « Oltre la facoltà di cui all'art. 11, lettera c), è riservata al presidente del Magistrato, udito il Comitato tecnico, la facoltà, in caso di urgenza, di autorizzare e disporre la esecuzione di progetti di opere relative al Compartimento, o alla difesa dell'argine del Po a termini dell'articolo 2, quando l'importo di tali opere non ecceda le L. 200,000 e le opere stesse siano state debitamente autorizzate per legge e comprese nei fondi stanziati in bilancio.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Se il ministro non ha niente in contrario, mi pare che la formula proposta dal senatore Pellegrini precisi meglio le cose, perchè dopo l'approvazione data dal Magistrato per le opere contemplate dall'art. 4 *bis*, qui si verifica un caso speciale, il caso di urgenza, in cui oltre alla facoltà di approvare, già compresa nell'art. 11 lettera c), diamo la facoltà di autorizzare l'esecuzione delle opere (nei limiti delle 200 mila lire) relative al compartimento ed al Po, perchè in caso di urgenza ha il dovere di provvedere anche alla difesa degli argini del Po.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole senatore Pellegrini vuole che sia chiarito nell'art. 14 che i poteri del Magistrato alle acque si estendano anche ai provvedimenti relativi agli argini del Po in tempo di piena, anzi, con una frase più larga, *in caso d'urgenza*.

Non mi par dubbio che questa debba essere l'interpretazione da darsi all'art. 14, e non mi oppongo a che il concetto sia espresso più chia-

ramente; ma mi pare che i termini dell'art. 14 non derogino alle disposizioni dell'art. 2, in cui si parla nominativamente delle attribuzioni del Magistrato alle acque in caso d'urgenza. Del resto, concorde con l'opinione espressa dall'Ufficio centrale, dico che potrebbe bastare la dizione attuale, chiarissima.

Ho qualche dubbio circa l'opportunità dell'altro chiarimento. L'onorevole Pellegrini vorrebbe che in questo articolo fosse concesso al Magistrato di approvare in caso d'urgenza i progetti, e si richiama all'art. 11, lettera c, dove è detto che « spetta al presidente della Magistratura l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole del Comitato tecnico di Magistratura nei limiti della competenza di questo, segnati all'articolo 4 bis ».

Ora l'art. 4 bis, che attribuisce al Comitato tecnico di Magistratura le funzioni di una sezione del Consiglio superiore, autorizza il Magistrato ad approvare i progetti quando basti aver sentito su di essi una sezione del Consiglio superiore; ma se i progetti fossero più importanti il Magistrato non potrebbe approvarli. Non vorrei si pensasse che in caso d'urgenza, parola elastica, potesse il Magistrato alle acque approvare progetti che importino spese rilevanti, adducendo il pretesto dell'urgenza in un tempo cui basta un telegramma per avere l'autorizzazione del ministro.

Prego l'onor. Pellegrini di appagarsi delle dichiarazioni che ho fatto testè, che cioè possa il Magistrato approvare i progetti, ed ordinarne perfino l'esecuzione in casi d'urgenza; ma, quando i progetti stessi siano di tale importanza da richiedere il voto dell'assemblea generale del Consiglio superiore, allora è il ministro che deve ordinare le opere.

Riassumendo, credo che il primo chiarimento chiesto dall'onor. Pellegrini sia implicito nelle dichiarazioni mie e del relatore, e si potrebbe omettere, perchè superfluo.

Quanto all'altro emendamento, lo prego di non insistere, perchè non lo potrei accettare senza ingenerare equivoci maggiori di quelli che si vorrebbero evitare.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Io credo che l'onorevole mi-

nistro non abbia sott'occhio il testo dell'articolo da me proposto, perchè altrimenti non potrebbe nascere l'equivoco in cui mi sembra che il ministro sia caduto.

Io credo sia dipesa da questo fatto la opposizione dell'onorevole ministro, perchè con il mio emendamento non si tratta che di ridurre l'articolo ai veri termini dell'oggetto che esso è destinato a regolare. Il timore che ha l'onorevole ministro che io voglia, sotto il pretesto dell'urgenza, dar facoltà al Magistrato alle acque di approvare, senza limiti, progetti di massima, non ha ragione di essere. La portata dell'art. 11, lettera c, rimane integra, quindi rimane la limitazione di cui all'art. 4 bis, che è citato nello stesso art. 11, lettera c.

L'emendamento col confermarla non l'estende. Ma siccome abbiamo votato quell'art. 11, lettera c, che riguarda l'approvazione dei progetti nei limiti ivi fissati, perchè riparlare di approvazione dei progetti nell'art. 14? L'art. 14 non ha altro fine che di limitare la facoltà di autorizzare e di disporre la esecuzione delle opere d'importo non superiore alle L. 200,000, ai soli casi d'urgenza: cioè a dire, che questa urgenza, come il limite della somma, deve essere richiesta soltanto perchè il presidente possa da sè disporre la esecuzione e ordinarla, ferma l'altra condizione, che le opere siano già state autorizzate e che siano comprese nei fondi stanziati. Dunque, ripeto, a me pare che la prima parte di questo articolo sia inutile anzi crei un equivoco, dopo che si è votato l'art. 11. Quanto all'aggiunta da me proposta circa agli « argini del Po », io l'ho fatta unicamente, perchè, essendo eccezionale la giurisdizione del Magistrato, scritta in un articolo speciale, quella al n. 2, non potesse nascere il dubbio, che questa disposizione sulla urgenza, sempre limitata nella somma di L. 200,000 non si applicasse alle opere dell'art. 2. Se del resto il signor ministro crede che sia inutile di aggiungere questa specificazione, poichè s'intende che l'art. 14 comprende tutte le opere, anche quelle per eccezione attribuite al Magistrato, io non ho nulla in contrario a sopprimere la indicazione degli argini del Po, preso atto della dichiarazione dell'onorevole ministro.

Io spero che, così limitata la vera portata di questo mio emendamento, l'onorevole ministro non avrà difficoltà di accettarlo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro subito al senatore Pellegrini che, dopo la lettura del suo emendamento lo accetto, perchè rende più chiaro ancora il pensiero della legge; e così ammetto che si aggiunga la facoltà d'ordinare la esecuzione dei progetti, non solo se attinenti al compartimento, ma anche alla difesa degli argini del Po; ma, ripeto, che non posso accettare quella parte del suo emendamento, nella quale il senatore Pellegrini dice così: « Oltre alla facoltà di cui (all'art. 2, lett. c) è riservato al presidente del Magistrato alle acque la facoltà dell'autorizzazione e della approvazione di altre opere ».

L'onorevole Pellegrini col suo acuto ingegno comprende che il dire: « oltre a questa facoltà » fa nascere appunto quel dubbio che l'onorevole Pellegrini stesso vorrebbe evitare, cioè che oltre alla facoltà di approvare i progetti di competenza della Sezione del Consiglio superiore, la legge gli abbia dato facoltà d'approvare anche altri progetti maggiori. Questo è il dubbio che io desidero di togliere e che spero voglia togliere anche il senatore Pellegrini.

Noi possiamo facilmente metterci d'accordo su una nuova forma, aggiungendo a titolo di chiarimento le parole: « compresa la difesa degli argini del Po » e sopprimendo la prima parte dell'emendamento.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Il dubbio che a me viene per la dizione proposita alla prima parte dell'articolo 14, è questa: può o non può il Magistrato, di cui si parla nella detta parte, approvare i progetti quando non vi sia urgenza? Stando alla lettera dell'art. 14 dovrebbe dirsi di no. In altre parole, quella lettera C dell'articolo 11 resta ferma o viene limitata dall'articolo 14, che richiede l'urgenza anche per la sola approvazione delle opere?...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Può approvare purchè per l'approvazione vi sia il voto favorevole della Sezione del Consiglio superiore.

PELLEGRINI... Ma l'art. 14 proposto non dice niente perchè lo si possa coordinare con

l'art. 11 e per non limitare la portata di questo. Quindi, si intenderà che quando non vi è urgenza il Presidente non possa approvare se non in quanto vi sia il voto favorevole del Comitato? Io non so se l'Ufficio centrale la pensi come il signor ministro; io non voglio appellarmi al Senato per dissipare l'equivoco. Non metto in dubbio la parola autorevole del ministro, e mi rimetto a quello che deciderà l'Ufficio centrale, perchè, se tutti concordano nel senso da dare all'articolo 14, io sarò soddisfatto.

VERONESE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE, *relatore*. Il ministro ha ragione in quanto al dubbio che può sorgere; bisognerebbe che l'onor. Pellegrini redigesse diversamente l'emendamento; s'intende che il Magistrato abbia facoltà, e tanto più in caso di urgenza, e poi sempre udito il parere del Comitato tecnico delle Magistrature, perchè si suppone che il presidente della Magistratura alle acque possa anche non essere un ispettore del Genio civile. Quindi bisogna anche dire che il Magistrato ha la facoltà accordatagli dall'art. 11 lettera c in caso di urgenza di eseguire le opere.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare l'onor. Pellegrini di considerare che vi è una differenza importante tra il caso preveduto dalla lettera c) dell'art. 11 ed il caso dell'art. 14. Mentre nel caso dell'art. 14, e in via normale, la legge, a garanzia della serietà delle deliberazioni, richiede il voto favorevole del Comitato di Magistratura, — sicchè il Magistrato non potrebbe approvare ciò che il Comitato di Magistratura non avesse approvato, o il contrario — invece, quando vi sia urgenza, e occorra prendere provvedimenti immediati, uno solo deve assumere la direzione di tutta la difesa contro le acque: è il Magistrato il quale personalmente deve assumere le responsabilità tutte, ed udito il Comitato di Magistratura, per il suo semplice parere, egli deve avere facoltà di provvedere secondo la sua coscienza ed esperienza. Non vorrei, richiamando l'art. 11, lettera c), si venisse alla conclusione opposta; e perciò pregherei l'onore-

revole Pellegrini di accettare la formula già concordata.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale e la spiegazione che viene a ricevere per essa l'articolo 14, io ritiro il mio emendamento.

Prendo atto che l'onor. ministro dichiarò di essere disposto ad includere nell'articolo 14 un'espresso richiamo ai lavori per la difesa degli argini del Po: e prego l'Ufficio centrale, di aggiungerlo nell'art. 14.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Il primo comma dell'articolo 14 rimane concordato così: alle parole « al Magistrato alle acque », va sostituito: « al presidente della Magistratura alle acque »; e dopo le parole « i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato » vanno aggiunte le altre: « o la difesa degli argini del Po a termini dell'art. 2 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale.

Al 1° capoverso dell'articolo 14, in luogo « del Magistrato alle acque », si dica « il presidente della Magistratura alle acque », e dopo le parole « i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato », si aggiunga « o alla difesa degli argini del Po, a termini dell'art. 2 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

RESIDENTE. Ricordo che il senatore Cadolini propone la soppressione del comma ultimo di questo articolo 14.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro di accettare l'emendamento soppressivo proposto dall'onor. Cadolini, poichè giustamente egli osserva che la legislazione delle nostre cooperative non è stata ispirata al concetto di ammettere le cooperative agli appalti secondo l'indole delle opere, ma invece secondo le garanzie che esse possono presentare.

CADOLINI. Ringrazio l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 14 così emendato:

Art. 14.

È riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di magistratura, la facoltà di approvare, in casi di urgenza, i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato, o alla difesa degli argini del Po, a termini dell'art. 2, nonchè di autorizzarne e disporne la esecuzione quando il loro importo non ecceda la somma di L. 200,000, e le opere medesime siano state debitamente autorizzate per legge, e comprese in fondi stanziati in bilancio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla amministrazione e sulla contabilità dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento, non si applicano ai contratti per lavori approvati dal Ministero o *dal presidente della Magistratura alle acque*, quando il loro ammontare non ecceda L. 200,000.

Tali contratti però non potranno avere esecuzione ove essi non riportino l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 di questa legge.

VERONESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE, *relatore*. Nella stampa di questo articolo 15 è avvenuto un errore, ma un semplice errore di stampa. Nel primo comma, dove si dice: *Il Ministero*, bisogna dire: *il ministro*.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola pongo ai voti l'art. 15 con la semplice correzione di stampa indicata dal relatore.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Per le opere e per le spese contemplate dalla presente legge e per quelle necessarie all'ap-

plicazione dell'art. 10 *bis*, saranno istituiti appositi titoli e capitoli nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Nulla però è derogato alle discipline e cautele prescritte intorno al controllo sugli impegni ed alle registrazioni dei contratti dalle leggi sulla contabilità di Stato e sull'ordinamento della Corte dei conti.

Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione, emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a favore del capo del compartimento o di chi ne fa le veci.

I mandati a disposizione potranno essere emessi per somma non eccedente le 250,000 lire e quelli di anticipazione in caso di opere da farsi in economia per non oltre 50,000 lire.

I fondi posti a disposizione del capo del compartimento saranno dal medesimo erogati mediante buoni, a favore dei creditori, tratti sulla sezione di tesoreria provinciale di Venezia, o mediante aperture sussidiarie di credito a favore dei funzionari residenti nel compartimento da prenotarsi a cura del locale delegato del tesoro, sul mandato dal quale vengono attinte e da trasferirsi sulle sezioni di tesoreria delle provincie, nelle quali risiedono i detti funzionari.

Di tali aperture sussidiarie di credito verrà dai funzionari delegati reso conto al capo del compartimento, il quale comprenderà le contabilità relative nel proprio rendiconto.

Per i pagamenti superiori alle L. 250.000 sarà provveduto con mandati diretti da emettersi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

A cura del Ministero del tesoro saranno sottoposte a verifica, almeno una volta all'anno, le scritture e le casse pertinenti alla gestione del Magistrato alle acque.

(Approvato).

#### Art. 17.

Alla stipulazione dei contratti presso il Magistrato alle acque sarà delegato con decreto ministeriale un segretario amministrativo.

(Approvato).

#### Art. 17-*bis*.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite a norma dell'articolo 374 e seguenti della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*.

(Approvato).

#### Art. 18.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento il quale determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Il Governo del Re, udito il Comitato tecnico di Magistratura ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare in testo unico tutte le disposizioni di legge tuttora vigenti nelle provincie formanti parte del compartimento amministrato dal Magistrato alle acque e per le materie relative alla sua competenza.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura di una proposta del senatore Casana, che consiste nell'aggiungere, quale disposizione transitoria, un articolo 19 così concepito:

« L'incompatibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 3 s'intende sospesa per la prima nomina del Presidente della Magistratura delle acque; ma in tal caso la durata in ufficio di questo sarà limitata ad un biennio dalla data del decreto Reale di nomina ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Debbo dichiarare al Senato che il senatore Casana, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, m'incarica di far noto che egli, avendo ragione di sapere che la sua proposta contenuta nell'articolo ora letto, troverebbe troppo viva opposizione, non v'insiste, sebbene con vivo rincrescimento, perchè sempre rimane convinto della bontà dei motivi per i quali lo aveva proposto. Quindi a nome dell'onor. collega Casana ritiro il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Allora, come il senatore Pellegrini ha dichiarato, l'onor. Casana ritira la sua proposta.

Rimane un ordine del giorno del senatore Sormani-Moretti così concepito:

« Il Senato invita il Governo a voler ripresentare, appena sarà istituito il Magistrato alle acque, una nuova legge per la polizia della laguna di Venezia ».

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. Interloquendo l'altro giorno nella discussione generale intorno a questo disegno di legge, mi ero riservato di presentare a suo tempo un ordine del giorno, pel quale si sollecitasse la ripresentazione d'altra proposta di legge per un nuovo regolamento lagunare.

In coerenza e per conseguenza propongo al Senato la votazione dell'ordine del giorno testè letto dal nostro onorando Presidente.

Quest'ordine del giorno non è che una ripetizione, parola per parola, d'un voto espresso nella relazione del nostro Ufficio centrale, a cui io non ho fatto che preporvi la frase necessaria per tradurlo in un ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo a volere ripresentare, appena sarà istituito il Magistrato alle acque, una nuova legge per la polizia della laguna di Venezia ».

Dell'urgenza e dell'importanza di un nuovo regolamento lagunare hanno parlato, anche in quest'occasione, parecchi oratori, e ieri pure l'onor. Cadolini. La sua immediata necessità è di grande importanza sia dal punto di vista degli interessi demaniali e finanziari dello Stato, sia dal punto di vista degli interessi piscicoli, acquicoli ed agricoli. Ricordo, a titolo di onore, la relazione e le discussioni sostenute in quest'aula dall'onor. senatore Santamaria-Nicolini che fu appunto il relatore dell'Ufficio centrale del Senato pel relativo disegno di legge stato qui approvato e votato. Tale regolamento per circostanze parlamentari, per successivi parecchi mutamenti di Ministeri, per chiusure di Sessioni, ecc., non è stato peranco discusso e votato dal ramo elettivo del Parlamento. Ma urgendo sostituire con nuova legge il regolamento vigente che è tuttora quello austriaco, io prego il Senato di accentuare, approvando con esplicito voto e sottolineando così, le parole state saviamente messe nella sua relazione dal nostro Ufficio centrale.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Sinceramente desidererei fare cosa gradita al senatore Sormani-Moretti, che è così competente nelle questioni riguardanti le condizioni idrauliche del Veneto e della laguna Veneta. Ma, come ebbi già a dichiarare nell'altra seduta, non posso accettare l'impegno che tosto che sia entrato in ufficio il Magistrato alle acque, io debba presentare un disegno di legge per la difesa della Laguna. Il proposito mio è di giovarmi a tal fine della esperienza del Magistrato. Credo che tanto maggiore autorità avrà un disegno di legge, quanto sarà stato più sicuramente preparato coi dati dell'esperienza.

L'opera della difesa della Laguna contro le insidie che da ogni parte i fiumi le fanno, è opera assai difficile, in cui si è esercitata la scienza degli antichi, e che dovrà ancora più largamente esercitare l'ingegno degli ingegneri moderni, chiamati a difendere il mare contro le invasioni della terra.

Ma, appunto per ciò, pregherei l'onor. Sormani-Moretti a voler convertire in raccomandazione il suo ordine del giorno; io posso dargli affidamento che, quando il Magistrato alle acque, con la esperienza che avrà via via acquistato, avrà raccolto i dati tecnici per compilare un progetto sicuro, chi rappresenterà il Governo su questi banchi non mancherà al suo dovere di proporre al Parlamento i provvedimenti atti a difendere la Laguna, lo che è un interesse non solo del Veneto ma di tutta Italia.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. In seguito alle esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici ed in quelle riposandomi tranquillo, consento convertire il mio ordine del giorno in una speciale raccomandazione a lui ed al Ministero. Non dubito punto che il Magistrato alle acque riconoscerà, nella sua saviezza, come convenga senz'altro indugio sostituire una nuova legge savia e ben ponderata ad un regolamento continuamente inosservato ed il quale quindi riesce, ad evidenza, dannoso non solo, ma di vero pubblico scandalo.



PRESIDENTE. Passeremo ora all'approvazione delle tabelle.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ricordo che la terza tabella non deve essere votata, poichè è già stata compresa nella legge del 19 luglio dello scorso anno. Rimangono quindi da votare soltanto le tabelle A e B.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. In una delle scorse sedute avevo proposto che si elevassero gli stipendi del presidente e degli ispettori addetti alla Magistratura alle acque, per considerazioni che non starò qui a ripetere. Non insisto nella mia proposta; ma chiedo se nel regolamento, di cui si è fatta delegazione al Ministero, sarà dato a titolo d'indennità di missione o di residenza o per altro titolo, qualche compenso che venga a completare lo stipendio di questi funzionari, come credo che sia stato già fatto per altri addetti a lavori in altre parti d'Italia.

Temo che altrimenti, se in qualche modo

non si incoraggerà questo personale, i migliori funzionari cercheranno di non essere adibiti al Magistrato. Quindi raccomando che il ministro si riservi la facoltà di completare egli in qualche modo gli stipendi dei funzionari dei quali ho parlato.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Prego il senatore Pellegrini di non insistere. Il personale addetto alla Magistratura alle acque rimane infatti iscritto nel ruolo del Genio civile, ed io non potrei fare al personale del Veneto, il quale si trova nelle migliori residenze d'Italia, condizioni migliori e diverse da quelle che posso fare al personale residente nei disagiati paesi delle Calabrie, di Sicilia, di Basilicata ecc. Quindi non posso nè debbo dargli affidamento che a quel personale sia fatto nel regolamento un trattamento migliore di quello degli altri.

PRESIDENTE. Do lettura della tabella A per porla ai voti:

TABELLA A.

**PERSONALE DEL REGIO MAGISTRATO ALLE ACQUE**Presidente della Magistratura alle acque — *Stipendio annuo L. 10,000*

Personale del Corpo Reale dei Genio civile addetto al Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
<b>Personale superiore.</b>			
Ispettori superiori di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	2	9,000	18,000
Id. id. di 2 <sup>a</sup> id. . . . .	2	8,000	16,000
Ingegneri capi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	7	6,000	42,000
Id. id. di 2 <sup>a</sup> id. . . . .	4	5,000	20,000
Ingegneri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	16	4,000	64,000
Id. di 2 <sup>a</sup> id. . . . .	15	3,500	52,500
Id. di 3 <sup>a</sup> id. . . . .	11	3,000	33,000
Ingegneri allievi . . . . .	8	2,000	16,000
<b>Personale subalterno.</b>			
Aiutanti principali . . . . .	9	3,500	31,500
Id. di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	21	3,000	63,000
Id. di 2 <sup>a</sup> id. . . . .	20	2,400	48,000
Id. di 3 <sup>a</sup> id. . . . .	12	1,800	21,600
<b>Personale d'ordine.</b>			
Archivisti . . . . .	4	2,500	10,000
Ufficiali d'ordine di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	10	2,000	20,000
Id. id. di 2 <sup>a</sup> id. . . . .	6	1,500	9,000
Id. id. di 3 <sup>a</sup> id. . . . .	3	1,200	3,600
<b>Personale di servizio.</b>			
Inservienti di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	6	1,200	7,200
Id. di 2 <sup>a</sup> id. . . . .	7	1,000	7,000
Id. di 3 <sup>a</sup> id. . . . .		900	5,400
			487,800

AVVERTENZA. — Al presidente della Magistratura sono dovute le indennità spettanti ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Segue TABELLA **A**.

Personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici addetto al Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
<b>Personale amministrativo.</b>			
Capo sezione amministrativo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	5,000	5,000
Segretario amministrativo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	4,000	4,000
Id. id. di 2 <sup>a</sup> id. . . . .	1	3,500	3,500
<b>Personale di ragioneria.</b>			
Segretario di ragioneria di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	4,000	4,000
Id. id. di 2 <sup>a</sup> id. . . . .	1	3,500	3,500
<b>Personale d'ordine.</b>			
Archivista di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	3,200	3,200
			23,200

Pongo ai voti la tabella A, coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.  
(Approvato).

Ora leggerò la tabella B:

## TABELLA B.

Personale forestale che risiederà presso il Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Ispettore superiore forestale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	6,000	6,000
Id. forestale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	4,000	4,000
Sotto-ispettore forestale . . . . .	1	2,500	2,500
Sorvegliante forestale . . . . .	1	900	900
			13,400

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe procedere alla votazione a scrutinio segreto della legge testè approvata per alzata e seduta sul Magistrato alle acque.

Ma io ritengo che per questo progetto sia necessario un coordinamento.

Domando quali sono le intenzioni dell'Ufficio centrale in proposito.

VERONESE, *relatore*. L'Ufficio centrale ritiene giusta l'osservazione dell'onor. Presidente e nella seduta di lunedì riferirà sul coordinamento del progetto di legge.

#### Incidente sull'ordine del giorno.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Rivolgo al Senato ed all'illustre signor Presidente una preghiera.

È iscritto all'ordine del giorno un disegno di legge per pagare somme in seguito ad una

sentenza passata in giudicato, sulle quali decorrono gl'interessi; questo progetto porta il n. 457. E siccome è a ritenersi non darà luogo ad osservazioni, pregherei di volerlo discutere ora.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'onorevole ministro dei lavori pubblici chiede sia posto subito in discussione il progetto di legge: « Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannaiuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di appello di Roma, in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio ».

Se non vi sono opposizioni la sua proposta si intenderà approvata.

**Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa per il pagamento ai sigg. Talamo e Mannaiuolo della somma ad essi dovuta in seguito alla sentenza 11 dicembre 1905 della Corte di appello di Roma, in ordine al progetto di una nuova aula nel Palazzo di Montecitorio » (N. 457).**

PRESIDENTE. Prego quindi il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 457).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 84,898.24, da pagarsi giusta la sentenza della Corte di appello di Roma 11-30 dicembre 1905 agli ingegneri Edoardo Talamo e Giuseppe Mannajuolo; e ciò per lire 77,057.50 a titolo di compenso del progetto, degli studi e dei rilievi da essi fatti per la costruzione di una nuova aula nel palazzo della Camera dei deputati e per lire 7840.74 a titolo di rimborso di spese giudiziali e per interessi legali sulla prima somma dal 30 dicembre 1905 al 31 dicembre 1906.

(Approvato).

#### Art. 2.

La detta spesa di lire 84,898.24 sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907, mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al n. 15 della tabella B annessa alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto.

Nomina di un commissario nella Commissione di finanze:

Votanti . . . . .	78
Maggioranza . . . . .	40
Il senatore Morin . . . . .	ebbe voti 66
Voti nulli o dispersi . . . . .	7
Schede bianche . . . . .	5

Eletto il senatore Morin.

Costituzione in comune autonomo della frazione di S. Maria la Fossa (Grazzanise):

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	42
Contrari . . . . .	35

Il Senato approva.

Personale civile dei depositi di allevamento cavalli:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Lanciano e di Vasto (N. 447);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civico di Terni (N. 449);

Modificazioni nelle competenze del personale delle scuole secondarie governative all'estero (N. 472);

Modificazioni agli stipendi ed all'organico del personale della giustizia militare (N. 441);

Modificazione alla legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra relativa al personale degli stabilimenti militari di pena ed a quello dei depositi di allevamento cavalli (N. 443).

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova (N. 303).

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Autorizzazione della spesa pel pagamento ai signori Talamo e Mannajuolo della somma ad essi dovuta, in seguito alla sentenza 11 di-

cembre 1905 della Corte di Appello di Roma, in ordine al progetto di una nuova aula nel palazzo di Montecitorio (N. 457).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge-

Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la fillossera (N. 389);

Provvedimenti a favore dell'Ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia (N. 435);

Modificazioni all'articolo 3, numero 5°, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma (N. 400);

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto (N. 340);

Estensione agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza della legge 6 marzo 1904, n. 88 (N. 439).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Distacco del comune di Vidracco dal mandamento di Vico Canavese e sua aggregazione al mandamento di Castelmonte (N. 419);

Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'articolo 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356 (Numero 451);

Chiusura dello stralcio della liquidazione dell'antico Monte di Pietà di Roma (N. 396);

Aggregazione del comune di Guardialfiera la mandamento di Casacalenda (N. 418);

Separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano dalla frazione di Talamello in provincia di Pesaro, e costituzione in due comuni autonomi (N. 421);

Modificazioni al ruolo organico della Regia scuola mineraria di Caltanissetta (N. 453);

Ruoli organici del personale civile insegnante della Regia Accademia navale e della Regia Scuola macchinisti (N. 450);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1906-907 durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 15 luglio al 26 novembre 1906 (N. 455);

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo Civico Ospedale di Correggio (N. 468);

Alienazione di navi ed acquisto di carbone (N. 445);

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel Regio arsenale di Taranto (N. 446);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'Ospedale di Reggio Calabria (N. 484).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 22 marzo 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.